ANNO 73° 1948 FASCICOLO 6-7

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME X

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio XII. — Costituzioni Ap. — Lettera Ap. — Epistole — Allocuzioni — Esortazione — Radiomessaggio — Concistoro 129

S.S.C. del Sant'Ufficio. — I. Celebrazione per procura di matrimoni misti — II. *Monitum* (con annot.) 132

S.C. Concistoriale. — Norme per i sacerdoti che intendono recarsi a Roma . . . 133

S.C. dei Sacramenti. — Indult autorizant les messes de binage en semaine à l'occasion des mariages ou des funérailles 134

S.C. dei Riti. — I. *Decretum*. Ellogia in Martyrologio Romano inserenda approbantur (con annot.) 135

II. S. Giuseppe Cafasso patrono delle carceri italiane 137

S.R. Rota. — Cause trattate nel 1947 138

Pont. Commiss. per gli Studi Biblici. — Lettera al Card. Suhard sulle fonti del Pentateuco e storicità dei primi 11 capitoli del Genesi (con annot.) 139

QUESTIONI — NOTE — COMMENTI

Romita Fiorenzo. — Le decime (*cont.*) 143

Disposizioni ecclesiastiche riguardanti i sacerdoti, che si recano fuori diocesi per villeggiatura o per cura, in modo particolare circa l'uso della veste talare 155

L'iscrizione al Partito Comunista costituisce impedimento di mista religione? . . . 158

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Spigolature Legislative. — Modificazione alle norme relative alla concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di Pubblica Sicurezza (159) - Concessione del trattamento di quiescenza agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei Seminari Teologici del'ex regime austro-ungarico aventi uffici in territori sottratti alla giurisdizione italiana (159) - Applicazione del D.L. 22 gennaio 1948, n. 44 circa le congrue ed assegni al Clero. Notifica del Direttore Generale del F.C. (159) - Quote dei contributi per l'agricoltura per il 1948 (160) - Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (160).

Diario della Curia Romana (161) - Nomine (161) - Udienza Solenne (162) - Brevi Notizie (163) - Recensioni [*Traité de Droit Canonique* par. R. Naz, C. de Clercq, C. Lefebvre, H. Durand, F. Claeys Bouuaert, É Jombart, P. Torquebiau - M. Conte a Coronata - C. Carbone - A. M. Amman] (164-167) - Tra le riviste « Doctor Communis », « Euntes docete », « Sapienza » (168).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Prezzo d'associazione per il 1948: Italia L. 300 - Estero $ 2

C. C. P. n. 1/16013

NOVITA'

P. M. DE AMICIS, C. M.: *Caeremoniale Parochorum.* IV ed. 1948. In-8°, pp. VIII, 608 - L. 2.500 (rileg. in tela).

Ordo Divini Officii recitandi... pro anno Domini 1949. L. 200 (franco porto).

BOSSUET: *L'eminente dignità dei poveri nella Chiesa.* 1ª ristampa. 1948. In-16°, pp. 64 - L. 150.

G. BRINKTRINE: *La Santa Messa.* Trad. dal tedesco. 1945. In-8°, pp. 318 - L. 400 — *Il Breviario Romano.* Trad. dal tedesco. 1946. In-8°, pp. 130 - L. 250.

P. ALFONZO, O.S.B.: *I riti della Chiesa.* I. *Introduzione e Ore canoniche.* II. *La Santa Messa.* III. *Sacramenti e Benedizioni.* 1945-1946. In-8°, pp. VI, 183; 128; 150. - L. 250, 250, 225.

GIOVANNI MICELI: *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio.* In-16°, pp. VIII, 504. - L. 650 (franco porto).

— *Le dispense matrimoniali.* 1941. In-16°, pp. 293 - L. 150 (franco porto).

FIORENZO ROMITA: *Le Chiese Ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri.* — [Estratto da « Il Monitore Ecclesiastico » a. 1944-1945]. — In-8°, pp. 252 - L. 400 (franco porto).

SOTTO STAMPA

SPECIMEN EXAMINIS ORDINANDORUM

Nuova edizione, riveduta e conformata secondo le recenti Cost. Ap. di S.S. Pio XII *Episcopalis consecrationis* (30-XI-1944) e *Sacramentum Ordinis* (30-XI-1947). — Si accettano prenotazioni.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

Costituzioni Apostoliche. — I. *Thebana Coptorum* (*Lycopolitana Coptorum*). Erezione della nuova Eparchia Licopolitana (*Assiut*) dei Copti in Egitto, formata da parte territoriale dell'Eparchia Tebana dei Copti. 10 agosto 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 172).

II. *S. Antonii - Galvestoniensis - Dallasensis* (*Austiniensis*). Erezione della nuova Diocesi di Austin, formata da parte territoriale delle Diocesi di S. Antonio, di Galveston e di Dallas (U.S.A.) 15 novembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 97).

III. *Baltimorensis et Washingtonensis*. L'Archidiocesi di Washington viene divisa dalla Metropolitana di Baltimora e resta immediatamente soggetta alla S. Sede, con confini territoriali mutati. 15 novembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 100).

IV. *Tucumanensis*. Erezione del Capitolo Cattedrale in Diocesi di Tucumán (Argentina). 29 novembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 140).

V. *Einsiedlensis*. L'Abbazia *nullius* della SS. Vergine Maria di Einsiedeln (Svizzera) viene nuovamente riconosciuta e dotata di privilegi. 13 dicembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 142).

VI. *Lunensis seu Spediensis*. Erezione del Capitolo Cattedrale in Diocesi di Luni o La Spezia. 18 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 175).

Lettera Apostolica. — La Cattedrale di S. Michele Arcangelo in Diocesi di S. Angelo in Vado (Pesaro) è decorata del titolo di Basilica minore. 12 agosto 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 102).

Epistole. — I. Ai Ministri Generali degli Ordini Francescani per il 5° centenario della morte di S. Coletta di Corbia (1380-1447), celebre riformatrice dell'Ordine delle Clarisse. 5 dicembre 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 104).

II. A S. E. Mons. Luciano Lebrun, Vescovo di Autun, Châlon-sur-Saône, Macon, a ricordo del 3° centenario della predicazione, iniziata da S. Giovanni Eudes in Autun, della devozione al Cuore Immacolato di Maria SS. 15 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 106).

III. All'Em.mo Card. Giuseppe Bruno, in occasione del 50° di Sacerdozio. 4 aprile. (*A.A.S.*, 1948, p. 143).

IV. A S. E. Mons. Daniele Mannix, Arciv. di Melbourne, nel centenario dell'erezione della Diocesi. 6 aprile. (*A.A.S.*, 1948, p. 177).

V. Al Rev.mo P.R.M. Zilianti, Abate Gen. dei Benedettini Olivetani, nel 6° centenario del transito del B. Bernardo Tolomei. 11 aprile. (*A.A.S.*, 1948, p. 177).

VI. All'Em.mo Card. G. B. Nasalli Rocca di Corneliano, Arciv. di Bologna, per il 25° di elevazione alla S. Porpora. 10 maggio. (*Bollett. della Diocesi di Bologna*, 1948, p. 82).

Allocuzioni. — I. A S. E. il Dott. Federico de Castello-Branco Clark, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti del Brasile per la presentazione delle Lettere Credenziali. 3 maggio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 180).

II. Alla Direzione, Impiegati e Personale della Zecca di Roma. 12 maggio. (*Osserv. Rom.*, 13 maggio).

III. Agli Artisti dell'Accademia di Francia di Villa Medici in Roma. 19 maggio. (*Osserv. Rom.*, 20 maggio).

IV. Agli esponenti dell'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato, ricorrendo il ventennio dall'inaugurazione, in Roma, dell'Istituto stesso. 20 maggio. (*Osserv. Rom.*, 21 maggio).

V. Ai 600 partecipanti al VI Congresso Internazionale di Chirurgia, promosso dall'*International College of Surgeons*. 20 maggio. (*Osserv. Rom.*, 23 maggio).

VI. Agli ascritti all'Opera dei Ritiri di Perseveranza. 23 maggio. (*Osserv. Rom.*, 24 maggio).

VII. Ai dipendenti del Banco di Napoli. 20 giugno. (*Osserv. Rom.*, 23 giugno).

VIII. Al Sacro Collegio nella Festività di S. Eugenio. Il S. Padre fermava la sua attenzione sulla fulgida figura del Santo Pontefice, che *terrena non metuit*, sulla necessità per tutti di una salutare vigilanza e di una opera di salvamento per gli sviati, mediante sagge riforme sociali secondo lo spirito del Cristianesimo, per il conseguimento di una pace universale. Terminava, dando il lieto annunzio del prossimo Anno Santo, il 25° nella storia della Chiesa. 2 giugno. (*Osserv. Rom.*, 3 giugno).

IX. Ai trentamila ascritti alle « Acli » convenuti a Roma da ogni parte d'Italia. Il S. Padre ricordava il loro accrescimento esteriore, il loro glorioso cammino, percorso in così breve tempo, e il loro fine. « Fate delle *Acli*, con

l'aiuto di Dio, l'organizzazione di una realtà vivente, di una realtà meravigliosa, di un cristianesimo vivo nel mondo del lavoro. Poichè al tempo nostro manca precisamente questa realtà vivente, al difetto della quale nessuna organizzazione ad oltranza, di cui oggi si ha il culto, per non dire la superstizione, potrà mai supplire... Le *Acli* debbono, secondo i loro principî, esercitare un « apostolato di operai per gli operai ». Lo stipendio e il salario non sono l'unica ricchezza del focolare domestico. Il fine delle *Acli* è « la formazione di lavoratori veramente cristiani che, egualmente eccellenti per capacità nell'esercizio della loro arte, e per coscienziosità religiosa, sappiano mettere in armonia la ferma tutela dei loro interessi economici col più stretto senso di giustizia e col sincero proposito di collaborare con le altre classi della società al rinnovamento cristiano di tutta la vita sociale ». Tale è l'alto scopo del movimento dei lavoratori cristiani « più importante di qualsiasi forma transitoria dell'organizzazione sindacale (1). L'avvenire degli stessi Sindacati dipende dalla fedeltà, o no, nel tendere a questa mèta... Perciò voi dovete far sì che i principî cristiani prevalgano definitivamente nel Sindacato; allora esso prospererà a vantaggio dei lavoratori e di tutto il popolo italiano ». 29 giugno. (*Osserv. Rom.*, 30 giugno).

Esortazione. — Al Clero indigeno per l'inaugurazione del nuovo Seminario di S. Pietro Ap. in Roma per gli alunni nativi delle regioni missionarie. 26 giugno. (*Osserv. Rom.*, 2 luglio).

Radiomessaggio. — Al Clero e ai fedeli di Ungheria nel decennio del Congresso Eucaristico di Budapest, presieduto dallo stesso S. Padre, allora Legato *a latere* del Sommo Pontefice Pio XI di v. m. 30 maggio. (*Osserv. Rom.*, 31 maggio).

Concistoro. — *21 giugno.* Il S. Padre ha tenuto Concistoro Segreto per la opzione degli Em.mi Cardinali G. Pizzardo e B. Aloisi Masella alle Chiese Suburbicarie di Albano e di Palestrina; per la conferma del Patriarca di Babilonia dei Caldei, S. E. Mons. G. Ghanima, eletto nel Sinodo Patriarcale del 17 settembre 1947, e del Patriarca di Antiochia dei Melchiti, S. E. Mons. M. Saigh, eletto nel Sinodo Patriarcale del 30 ottobre 1947; per la provvista di Chiese; per l'annuncio delle provviste già avvenute; per il voto degli Em.mi Cardinali in merito alla Canonizzazione delle Beate *Giovanna de Lestonnac*, Vedova, Fondatrice dell'Ordine delle Figlie della B. Maria V., e *Vincenza Gerosa*, Vergine, seconda Fondatrice delle Suore della Carità; e per la postulazione dei Sacri Pallii. (*Osserv. Rom.*, 21-22 giugno).

---

(1) Per i rapporti delle *Acli* coi Sindacati, v. il Discorso di Pio XII dell'11 marzo 1945 in *M.E.*, 1945, p. 154; v. anche l'energica smentita dell'*Osserv. Rom.* alle false critiche de *L'Unità* (*Osserv. Rom.*, 2 luglio 1948).

S.S. CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO

I

CELEBRAZIONE PER PROCURA DI MATRIMONI MISTI (1)

N. Prot. 204/48 — Roma, 9 febbraio 1948.

Em.mo e Rev.mo Signor mio Oss.mo,

con pregiato Foglio, in data 14 gennaio 1948, V. Em. chiedeva spiegazioni circa il rito dei matrimoni misti, quando questi vengono celebrati per procura dalla parte acattolica rappresentata da persona cattolica.

In proposito, il S. Ufficio ritiene che anche nel caso esposto dall'Em. V. si debbano osservare le prescrizioni dei cc. 1102 e 1109 § 3 (2).

Colgo l'occasione per baciarLe umilmente le Mani e professarmi con sensi di profondissima venerazione

dell'Em. V. Rev.ma
um.mo obb.mo dev.mo servo vero

✠ F. Card. Marchetti Selvaggiani, *Segr.*
A. Ottaviani, *Ass.*

II

MONITUM

Cum compertum sit variis in locis, contra Sacrorum Canonum praescripta et sine praevia S. Sedis venia, mixtos conventus acatholicorum cum catholicis habitos fuisse, in quibus de rebus fidei tractatum est, omnibus in memoriam revocatur ad normam canonis 1325 § 3 prohibitum esse, quominus his conventibus intersint, sine praedicta venia, cum laici, tum clerici sive saeculares sive religiosi. Multo autem minus catholicis licitum est huiusmodi conventus convocare et instituere. Quapropter Ordinarii urgeant, ut haec praescripta ab omnibus adamussim serventur.

---

(1) Cfr. *Rivista Dioc. Milanese*, 1948, p. 55.

(2) *Can. 1102* § 1. In matrimoniis inter partem catholicam et partem acatholicam interrogationes de consensu *fieri debent* secundum praescriptum can. 1095 § 1 n. 3 (Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio assistunt: ... Dummodo neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum). — § 2. Sed *omnes sacri ritus prohibentur*; quod si ex hac prohibitione graviora mala praevideantur, Ordinarius potest aliquam ex consuetis ecclesiasticis caeremoniis, *exclusa semper Missae celebratione*, permittere.

Can. 1109 § 3. Matrimonia vero inter partem catholicam et partem acatholicam *extra ecclesiam* celebrentur; quod si Ordinarius prudenter iudicet id servari non posse quin graviora oriantur mala, prudenti eius arbitrio committitur hac super re dispensare, *firmo tamen praescripto can. 1102* § 2.

Quae quidem potiore jure observanda sunt, cum agitur de conventibus, quos « oecumenicos » vocant, quibus catholici, sive laici sive clerici, sine S. Sedis praevio consensu, nullo modo interesse possunt.

Cum vero, tum in praedictis conventibus tum extra ipsos, etiam actus mixti cultus haud raro positi fuerint, denuo omnes monentur quamlibet in sacris communicationem ad normam canonum 1258 et 731 § 2, omnino prohibitam esse.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 5 iunii 1948.

PETRUS VIGORITA, *Notarius*

ANNOTAZIONE. — Il c. 1325 § 3 dice espressamente: « Caveant catholici ne disputationes vel collationes, publicas praesertim, cum acatholicis habeant, sine venia Sanctae Sedis aut, si casus urgeat, loci Ordinarii ». Il c. 1258: « Haud licitum est fidelibus quovis modo *active* assistere seu partem habere in sacris acatholicorum. Tolerari potest praesentia *passiva* seu mere materialis, civilis officii vel honoris causa, ob gravem rationem ab Episcopo in casu dubii probandum, in acatholicorum funeribus, nuptiis similibusque sollemniis, dummodo perversionis et scandali periculum absit ». Il c. 731 § 2: « Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi prius, erroribus reiectis, Ecclesiae reconciliati fuerint ».

La S.S.C. del S. Ufficio col presente *Monitum* non fa che richiamare le norme già date nel 1865 circa il contegno da osservarsi verso le iniziative dei Puseisti per l'unione della cristianità, confermate ancora con decreto del 4 luglio 1919, in occasione del Congresso mondiale pancristiano (World Conference) di Londra (cfr. *M.E.*, 1919, pp. 283-292). Questo stesso decreto era di nuovo richiamato in occasione del Congresso di Losanna del 3-21 agosto 1927 (cfr. *M.E.*, 1927, p. 194). Finalmente l'Enciclica di Pio XI *Mortalium animos* del 6 gennaio 1928 (cfr. *M.E.*, 1928, p. 3-13) era come un *epilogo* dei documenti citati circa una pseudo-unione di tutta la cristianità, la *giustificazione* più palese dell'astensione della Chiesa cattolica dai recenti congressi adunati in proposito e insieme la *direttiva* esatta e chiara da seguire in questi movimenti unionistici. La carità fra i cristiani non deve essere a scapito della fede. Non è possibile concepire una società cristiana tra fedeli che siano liberi di seguire ciascuno un proprio modo di pensare circa l'oggetto stesso della fede; da tale dissenso non potrà che nascerne l'indifferentismo e quindi il modernismo, che considera la verità dogmatica non come verità assoluta, ma relativa, perciò mutevole secondo i tempi e le disposizioni degli uomini. (Cfr. *The Clergy Review*, 1934, p. 284; 1942, *passim*; *Periodica*, 1948, pp. 97-102 174-183).

Circa la *communicatio in sacris* con acattolici, la S.S.C. del S. Ufficio dava utili norme in un rescritto diretto al Visitatore Ap. per gli Ucraini in Germania, Dr. P. Werhun, in data 15 novembre 1941 (cfr. *M.E.*, 1942, pp. 114-115).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

NORME PER I SACERDOTI CHE INTENDONO RECARSI A ROMA

La S.C. Concistoriale con sua lettera del 16 aprile 1948, confermando la precedente Circolare del 7 marzo 1925 (1), richiama agli Ordinari le istruzioni in essa contenute.

---

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1925, p. 97.

« Questa S. Congregazione Concistoriale, d'ordine del S. Padre, ha stabilito quanto segue:

1) Raccomanda a tutti gli Ecc.mi Ordinari di valersi del diritto che hanno di ritenere in diocesi i propri sacerdoti, finchè gravi e canoniche ragioni non esigano altrimenti.

2) Come non possono gli Ordinari concedere commendatizie lettere ai propri sacerdoti per l'America e per le Isole Filippine, se non osservate le regole stabilite dal Decreto *Magni semper*; così parimenti per l'avvenire gli Ordinari d'Italia non potranno rilasciare ai sacerdoti loro sudditi commendatizie per Roma *ad beneplacitum* o *ad longum tempus*, vale a dire oltre un mese, se non abbiano prima scritto al Card. Vicario dicendogli la ragione per cui il sacerdote vuol venire a Roma, la sua età, le sue qualità; e non ne abbia ottenuto in iscritto il consenso. Nel qual caso il detto sacerdote dovrà attenersi strettamente ai termini della concessione fattagli dal Card. Vicario.

3) Le commendatizie *ad celebrandum* generiche, cioè senza determinazione di luogo od altro, che talora gli Ordinari consegnano ai sacerdoti per qualche viaggio od altra giusta ragione, non saranno valide per Roma se non per un mese, dopo il quale il detto sacerdote rimarrà sospeso *a divinis*, eccetto il caso di sopravvenuta malattia od imprevista necessità provata e riconosciuta dal Vicariato.

Laonde in dette commendatizie generiche si noterà che non sono valide per Roma, se non pei giorni suddetti di precaria dimora.

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

INDULT AUTORISANT LES MESSES DE BINAGE EN SEMAINE À L'OCCASION DES MARIAGES OU DES FUNÉRAILLES (1)

Très Saint-Père,

L'Ordinaire de Paris, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, postule la faculté de permettre à ses prêtres de célébrer une seconde messe les jours de semaine, a l'occasion des mariages ou des funérailles, à cause de l'insuffisance numérique du clergé.

---

(1) *La Semaine religieuse de Paris*, 15 mai 1948, p. 495.

Con rescritto n. 1498/47 del 16 aprile 1948 la S. Sede ha concesso all'Ordinario Diocesano di Padova la facoltà di permettere la binazione nelle chiese parrocchiali e curaziali per la Messa del Fanciullo nelle seguenti feste di devozione: Natività di Maria SS.ma, Feria II dopo Pasqua, S. Antonio di Padova, Presentazione della B.M.V., Festa del Titolare della Chiesa (cfr. *Bollettino Dioc. di Padova*, 1948, p. 158).

Dans son audience du 8 mars 1948,

Sa Sainteté le Pape Pie XII, ayant entendu le rapport du Cardinal pro-préfet soussigné de la Sacrée Congrégation des Sacrements, eu égard à l'exposé de la requête, a daigné accorder avec bienveillance à l'Ordinaire de Paris, les faveurs sollicitées à condition qu'il n'y ait pas d'autre prêtre disponibile pour la célébration de la seconde messe, défense étant faite au célébrant de recevoir un honoraire pour cette seconde messe, en observant par ailleurs ce que de droit doit être observé. Nonobstant toutes choses contraires.

Le présent indult est valable pour deux ans.

B. Cardinal Aloisi Masella, *Pro-Préfet*
F. Bracci, *Sécretaire*

S. CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE

I. *Sivanzean.* — *Siüenhoaven.* Decreto per la mutazione dei confini delle Diocesi di Siwantze e di Süanhwa e per la traslazione della sede vescovile di Siwantze alla parte occidentale della città di Kalgan in Diocesi di Süanhwa sulla riva destra del fiume Ts'ing choci ho, che viene assegnata alla Diocesi di Siwantze. 8 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 121).

II. *Transvaallensis* (*Joannesburgensis*). Decreto. Il Vicariato Ap. del Transvaal d'ora in poi prenderà il nome di Joannesburg. 9 aprile. (*A.A.S.*, 1948, p. 183).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I

URBIS ET ORBIS
DECRETUM

ELLOGIA IN MARTYROLOGIO ROMANO INSERENDA APPROBANTUR

(*Acta Ap. Sed.*, 1948, p. 124)

Caelitum honoribus hisce ultimis temporibus pluribus Sanctis tributis, pronum erat ut eorum etiam mentio haberetur in Martyrologio Romano iuxta veterem Ecclesiae traditionem. Quare complura ellogia ab hac Sacra Rituum Congregatione confecta sunt et Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XII relata, ut Sanctitas Sua illa approbaret et in Martyrologio Romano inserenda decerneret. Sanctissimus vero Dominus in audientia infrascripto Cardinali Sacrae

Rituum Congregationis Praefecto concessa die 27 Februarii 1948, praefata ellogia, prout in adnexis foliis continentur, dignatus est approbare, et novis editionibus Martyrologii Romani inserenda decrevit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

✠ C. Card. Micara, Episc. Veliternus, *Praefectus*.

L. ✠ S. † A. Carinci, Archiep. Seleuc., *Secretarius*.

Annotazione. — A questo Decreto seguono negli *Acta Ap. Sedis*, 40 (1948) 124-130, trentotto elogi, nuovi o rinnovati o modificati, da inserirsi nelle future edizioni del Martirologio Romano, incominciando, naturalmente, dalle edizioni tipiche. L'ultima edizione tipica, infatti, è la terza, del 1930. Da allora 34 nuovi santi o gruppi di santi, elevati agli onori degli altari, aspettavano di entrare nei fasti ufficiali della Chiesa. A questo ha provveduto ora la S.C. dei Riti.

I santi muniti di elogio sono: S. Margherita d'Ungheria (*18 genn.*), S. Giovanni Bosco (*31 gennaio*), S. Giovanni de Britto, martire (*4 febbr.*), S. Teresa Margherita Redi, vergine carmelitana di Firenze (*7 marzo*), S. Luisa de Marillac, confondatrice delle Figlie della Carità (*15 marzo*), i santi Martiri Canadesi gesuiti (*16 marzo*), S. Salvatore da Horta dei Minori (*18 marzo*), S. Nicola della Flüe (*21 marzo*), S. Lucia Filippini, fondatrice delle Maestre Pie (*25 marzo*), S. Caterina Thomas, vergine spagnola (*5 aprile*), S. Gemma Galgani (*11 apr.*), S. Maria Bernarda Soubirous (*16 apr.*), S. Corrado da Parzham (*21 apr.*), S. Maria da s. Eufrasia Pelletier, fondatrice delle Suore del Buon Pastore (*24 apr.*), S. Luigi M. Grignion da Montfort (*28 apr.*), S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (*30 apr.*), S. Roberto Bellarmino (festa il *13 maggio*, giorno natalizio il *17 settembre*), S. Andrea Uberto Fournet, fondatore delle Figlie della Croce (*13 maggio*), S. Michele Garicoïts, fond. dei Missionari del S. Cuore di Gesù (*14 maggio*), S. Andrea Bobóla (*16 maggio*), S. Teofilo da Corte dei Minori (*19 maggio*), S. Giovanni Fisher, vesc. di Rochester e Cardinale (*22 giugno*), S. Giuseppe Cafasso (*23 giugno*), S. Bernardino Realino, gesuita pugliese (*2 luglio*), S. Tommaso More, cancelliere d'Inghilterra, martirizzato con S. Giovanni Fisher da Enrico VIII (*6 luglio*), S. Pompilio M. Pirrotti, scolopio (*15 luglio*), S. Giovanna Antida Thouret, fond. delle Suore della Carità (*24 ag.*), S. Maria Michelina del SS. Sacramento (pure il *24 ag.*), S. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, confond. con s. Andrea Uberto Fournet delle Figlie della Croce (*26 ag.*), S. Giovanni Leonardi (*9 ott.*), i ss. Martiri gesuiti Americani (*18 ott.*), S. Alberto Magno (*15 nov.*), S. Francesca Saverio Cabrini (*22 dic.*), S. Caterina Labouré, la privilegiata della Medaglia Miracolosa (*31 dic.*).

Tra questi santi, la festa di quattro, per particolari ragioni, è stata estesa alla Chiesa Universale e precisamente: S. Giovanni Bosco, per la vasta orma del suo apostolato e delle famiglie religiose da lui fondate (la festa fissata al giorno natalizio, *31 genn.*, ha fatto retrocedere di tre giorni S. Pietro Nolasco, il quale, a sua volta, ha ridotto a semplice commemorazione la festa *S. Agnetis secundo*); S. Roberto Bellarmino (con duplice elogio) e S. Alberto Magno (che ha spostato al *16 nov.* S. Geltrude), perchè Dottori della Chiesa; S. Giovanni Leonardi per le particolari benemerenze nella fondazione dell'opera di Propaganda Fide, già nel Martirologio da *beato*, ma passato dall'ultimo al primo posto ai 9 di ottobre.

Tutti gli altri santi sono stati inseriti al loro *dies natalis*, com'è indicato sempre nei Decreti di Canonizzazione, e come è naturale, in quanto il Martirologio è in sè un Calendario, che ricorda i santi appunto il giorno della loro morte. Fanno eccezione i cosidetti Martiri Canadesi, canonizzati da Pio XI nel 1930. Sono otto in tutto e il Decreto assegna come giorno unico della festa il 26 settembre. Ma poi furono divisi in due gruppi: ai 5 propriamente Canadesi fu dato il 16 gennaio, giorno del martirio del primo di loro, Giovanni de Brébeuf, e ai tre martirizzati ad Auriesville nello Stato di New York fu assegnato come giorno festivo il 18 ottobre, sacro al martirio di Isacco Jogues. Anche i ss. Giovanni Fisher e Tommaso More, che in Inghilterra sono

celebrati insieme il 9 luglio, nel Martirologio hanno avuto distinti elogi ai loro rispettivi giorni natalizi.

Nello stesso periodo di tempo sono state istituite due feste in onore della Madonna: la Maternità di Maria (*11 ott.*) che coronò nel 1931 il XV centenario delle feste del Concilio di Efeso e la festa del Cuore Immacolato di Maria (*22 ag.*), recentissima istituzione di Pio XII. Anch'esse sono ricordate, è ovvio, nel Martirologio con la enunciazione esplicita di *Festum*, uso costante del Martirologio per le feste *ideali*. Da notarsi infine, l'elogio di S. Antonio da Padova, al quale è stata aggiunta semplicemente la qualifica di *Dottore*, di cui l'ha onorato Pio XII il 16 gennaio 1946.

I recenti elogi si sono in tutto uniformati alla prassi del testo corrente, anche nelle particolarità grammaticali, interpuntive, lessicali, filologiche, ecc. E giustamente perchè sebbene sia comune il desiderio che si venga ad un alleggerimento del testo del Martirologio per la Chiesa universale, ritornando allo stile sobrio e enunciativo dei primi nuclei martirologici, e nonostante sembri indispensabile che si fissino delle norme restrittive per l'introduzione nel Martirologio di nuovi santi, un lavoro di questo genere rientra nel quadro generale di una riforma sostanziale, che richiederà tempo e molto studio e non è da aspettarsi entro un breve giro di anni, se si deve giungere ad un risultato che soddisfi appieno le esigenze della scienza storica e agiografica, ed insieme i postulati della prassi liturgica. Una riforma in questo senso, per ora, non possiamo che augurarcela.

A. Gini

II

S. GIUSEPPE CAFASSO PATRONO DELLE CARCERI ITALIANE

(*Rivista Diocesana Torinese*, 1948, p. 75)

Beatissimo Padre,

nell'adunanza del novembre scorso i Cappellani degli Istituti di Prevenzione e di Pena in Italia hanno espresso unanime voto che la Santità Vostra si degni di nominare Patrono delle Carceri d'Italia San Giuseppe Cafasso, il quale nella sua vita molto lavorò per il sollievo morale e spirituale dei detenuti. Ora il Sacerdote Giovanni Cazzaniga, a nome del Centro dei Cappellani delle Carceri presso la Pontificia Commissione di Assistenza in Roma, umilia detto voto ai piedi della Santità Vostra e La prega devotamente di volerlo accogliere paternamente.

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XII, has preces, amplissimo E.mi ac Rev.mi Domini Maurilii Cardinalis Fossati, Arch. Taurinensis, commendationis officio suffultas, et ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Cardinali Praefecto relatas, libenter excipiens, Sanctum Josephum Cafasso, Confessorem, omnium Carcerum Italiae caelestem apud Deum Patronum deputare et constituere benigne dignatus est.

Die 9 aprilis 1948.

✠ **C. Card. Micara, Episc. Veliternus, *Praefectus*.**

✠ **A. Carinci, Archiep. Seleuc., *Secretarius*.**

III. *Quiten.* Introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Giuseppe M. Yerovi, religioso professo dell'Ordine dei Frati Minori, Vescovo di Cidonia e Coadiutore dell'Arcivescovo di Quito. 13 giugno 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 122).

IV. *Lucen.* Decreto sull'eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Antonio M. Pucci, Sacerdote professo dell'Ordine dei Servi di Maria, Parroco di S. Anna in Viareggio (Lucca). 18 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 153).

V. *Burdigalen.* Decreto del *Tuto* per la Canonizzazione della B. Giovanna de Lestonnac, vedova, fondatrice dell'Ordine delle Figlie di Maria Vergine. 23 maggio. (*Osserv. Rom.*, 24 maggio).

VI. *Brixien.* Decreto per l'approvazione dei due miracoli proposti per la Canonizzazione della B. Vincenza Gerosa, vergine confondatrice delle Suore della Carità della B. Capitanio. 23 maggio. (*Osserv. Rom.*, 24 maggio).

VII. *Brixien.* Decreto del *Tuto* per la Canonizzazione della B. Vincenza Gerosa, vergine, confondatrice delle Suore della Carità della B. Capitanio. 11 giugno. (*Osserv. Rom.*, 12 giugno).

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Decreto per il conferimento del titolo di « Pontificio » al Collegio Irlandese in Roma. 25 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 158).

SACRA ROMANA ROTA

CAUSE TRATTATE NEL 1947

I. Cause trattate, la cui sentenza definitiva viene pubblicata solo nella parte dispositiva, 79, di cui 78 cause promosse per dichiarazione di nullità matrimoniale, 1 *jurium*. Delle cause matrimoniali, 44 con esito affermativo, 34 con esito negativo, 18 con il gratuito patrocinio.

II. Cause transatte o, per circostanze speciali, terminate senza definitiva sentenza, 57, di cui 49 in materia matrimoniale, 8 in altre materie. (*A.A.S.*, 1948, p. 186).

PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI STUDI BIBLICI

LETTERA AL CARD. SUHARD SULLE FONTI DEL PENTATEUCO E STORICITA' DEI PRIMI XI CAPITOLI DEL GENESI

(*Acta Ap. Sed.*, 1948, p. 45)

Eminenza,

Il S. Padre si è degnato affidare alla Pont. Commissione per gli Studi Biblici l'esame di due questioni, sottoposte di recente a Sua Santità, sulle fonti del Pentateuco e sulla storicità dei primi undici capitoli del Genesi. Quelle due questioni, con i considerando e con i voti relativi, formarono l'oggetto del più attento studio per i Rev.mi Consultori e gli Em.mi Cardinali, Membri della suddetta Commissione. In conseguenza delle loro deliberazioni, Sua Santità Si degnava approvare la seguente risposta nella udienza concessa al sottoscritto il 16 gennaio 1948.

La P.C.B. è lieta di rendere omaggio alla filiale fiducia che mosse a questo passo, e desidera corrispondervi con un sincero sforzo di promuovere gli studi biblici assicurando ad essi, entro i limiti dell'insegnamento tradizionale della Chiesa, piena libertà. Tale libertà venne in termini espliciti affermata dall'Enciclica *Divino afflante Spiritu* del Sommo Pontefice gloriosamente regnante con queste parole: « L'interprete cattolico, animato da forte e attivo amore della sua disciplina e sinceramente attaccato alla Santa Madre Chiesa, non si deve mai trattenere dall'affrontare le difficili questioni sino ad oggi non ancora risolte, non solo per ribattere le obiezioni degli avversari, ma anche per tentarne una solida spiegazione che lealmente s'accordi con la dottrina della Chiesa, specialmente con quella dell'inerranza biblica, e che dia insieme la conveniente soddisfazione alle conclusioni certe delle scienze profane. Si ricordino poi tutti i figli della Chiesa, che son tenuti a giudicare non solo con giustizia, ma ancora con somma carità gli sforzi e le fatiche di questi valorosi operai della vigna del Signore; ed inoltre tutti devono guardarsi da quel non molto prudente zelo, per cui tutto ciò che sa di novità si crede per ciò stesso doversi impugnare o da tenersi come sospetto » (*A.A.S.*, 1943, p. 319).

Alla luce di questa esortazione del Sommo Pontefice, converrà comprendere ed interpretare le tre risposte ufficiali date già dalla P.C.B. alle questioni sopra ricordate, cioè il 23 giugno 1905 sui racconti che nei libri storici della Bibbia non avrebbero di storico che l'apparenza (*Ench. Bibl.* 154), il 27 giugno 1906 sull'autenticità mosaica del Pentateuco (*Ench. Bibl.* 174-177), e il 30 giugno 1909 sul carattere storico dei tre primi capitoli del Genesi (*Ench. Bibl.* 332-339); e si concederà che tali risposte non si oppongono affatto ad un ulteriore esame veramente scientifico di quei problemi secondo i risultati raggiunti in questi

ultimi quarant'anni. Per conseguenza la P.C.B. non crede che sia il caso di promulgare, almeno per ora, nuovi decreti sulle dette questioni.

Quanto alla composizione del Pentateuco, già nel decreto surricordato del 27 giugno 1906, la P.C.B. riconosceva potersi affermare che Mosè « nel comporre la sua opera, si è servito di documenti scritti e di tradizioni orali », ed anche ammettere modificazioni od aggiunte posteriori a Mosè (*Ench. Bibl.* 176-177).

Nessuno più, al giorno d'oggi, mette in dubbio l'esistenza di tali fonti o rifiuta d'ammettere un progressivo accrescimento delle leggi mosaiche, dovuto a condizioni sociali e religiose di tempi posteriori, progresso che si manifesta anche nei racconti storici. Tuttavia sulla natura e il numero di tali documenti, sulla loro nomenclatura e data, si professano oggi, anche nel campo di esegeti non cattolici, opinioni assai divergenti. Neppure mancano, in varii paesi, autori che, per motivi puramente critici e storici, senza alcuna tendenza apologetica, rigettano risolutamente le teorie sinora più in voga, e cercano la spiegazione di certe particolarità di stesura nel Pentateuco, non tanto nella diversità dei supposti documenti, quanto piuttosto nella speciale psicologia, nei singolari procedimenti, ora meglio conosciuti, del pensiero e dell'espressione degli antichi Orientali, o anche nel diverso genere letterario richiesto dalla diversità delle materie. Perciò noi invitiamo i dotti cattolici a studiare questi problemi senza prevenzione alla luce di una sana critica e dei risultati di quelle scienze che hanno interferenze con queste materie. Tale studio riuscirà senza dubbio a confermare la grande parte e il profondo influsso che ebbe Mosè quale autore e quale legislatore.

Assai più oscura e complessa è la questione delle forme letterarie dei primi undici capitoli del Genesi. Tali forme letterarie non rispondono ad alcuna delle nostre categorie classiche e non si possono giudicare alla stregua dei generi letterari greco-latini o moderni. Non si può dunque affermare nè negare in blocco la storicità di tutti quei capitoli senza loro applicare a torto le norme di un genere letterario sotto il quale non possono venire classificati. Che quei capitoli non formino una storia nel senso classico e moderno, ne possiamo convenire; bisogna anche però confessare, che i dati di fatto oggi forniti dalla scienza non permettono di dare una soluzione *positiva* a tutti i problemi che presentano i detti capitoli. Il primo compito dell'esegesi scientifica in questo punto consiste anzitutto nell'attento studio di tutti i problemi letterari, scientifici, storici, culturali e religiosi, che con questi capitoli hanno connessione. Inoltre occorrerebbe esaminare più profondamente i procedimenti letterari degli antichi popoli d'Oriente, la loro psicologia, il loro modo di esprimersi, e la loro stessa nozione della verità storica. In una parola bisognerebbe radunare senza preconcetti tutto il materiale scientifico, paleontologico e storico, epigrafico e letterario. Soltanto così potrà sperarsi di vedere più chia-

ramente circa la vera natura di certe narrazioni dei primi capitoli del Genesi. Dichiarare a priori che quei racconti non contengono della storia nel senso moderno della parola, lascerebbe facilmente intendere, che essi in nessun senso ne contengono; mentre di fatto riferiscono in un linguaggio semplice e figurato, proprio all'intelligenza di un'umanità meno progredita, le verità fondamentali presupposte all'economia della salute, in pari tempo che la descrizione popolare delle origini del genere umano e del popolo eletto. Nel frattempo va praticata la pazienza, che è prudenza e saggezza della vita. Questo viene pure inculcato dal Santo Padre nella già citata Enciclica: « Non deve... far meraviglia (egli dice), che tutte le difficoltà non siano state sinora superate e risolte... Non per questo si ha da perdere coraggio; nè va dimenticato che accade negli umani studi come nelle cose naturali, e cioè che le opere crescono lentamente e non se ne cava frutto se non dopo molte fatiche... Non è quindi vano sperare che con una costante applicazione saranno una buona volta pienamente schiarite anche quelle difficoltà che ora sembrano le più complesse e ardue (*ivi*, p. 318).

Chino al bacio della Sacra Porpora, con i sentimenti della più profonda venerazione, mi professo

dell'Eminenza Vostra Reverendissima
umilissimo servitore
GIACOMO M. VOSTÉ, O.P., *Segretario*

ANNOTAZIONE. — Il medico francese Jean Astruc nel 1753 trovò nel Pentateuco due documenti, l'elohistico (E) e il yahvistico (J). Da allora diverse teorie circa la *questione del Pentateuco* si sono succedute fino al 1876, in cui il sistema delle quattro fonti (J, E, D, P), proposto da Giulio Wellhausen, sembrò riportare la vittoria (1). Di mosaico, secondo il W., rimaneva nel Pentateuco quasi nulla; i 4 documenti, riuniti verso la metà del sec. V a. C., erano stati composti nei secoli IX-VI, e rappresentavano antiche tradizioni popolari ed erano in parte compilazioni di scuole sacerdotali o levitiche, secondo i diversi gradi dell'evoluzione religiosa, sociale e liturgica degli Israeliti.

L'esegesi biblica cattolica non potè sottrarsi all'influsso così forte di simile concezione letteraria. Il decreto della P.C.B. del 27 giugno 1906 sull'autenticità mosaica del Pentateuco volle proteggere gli esegeti cattolici contro i pericoli dottrinali della tesi del W. e mantenere saldi i principî cattolici anche in questa questione. Il tempo ha dato ragione alla Chiesa in un passo, che, in quel momento, sembrava a molti rischioso e quasi compromettente per la scienza biblica cattolica. Lo sta a testimoniare lo scetticismo odierno dei critici non cattolici circa una soluzione critica fondata in gran parte su principî aprioristici religiosi e filosofici. Si cerca perciò — come rileva la P.C.B. — « la spiegazione di certe particolarità di stesura nel Pentateuco, non tanto nella diversità dei supposti documenti, quanto piuttosto nella speciale psicologia, nei singolari procedimenti, ora meglio conosciuti, del pensiero e dell'espressione degli Orientali, o anche nel diverso genere letterario richiesto dalla diversità delle materie ».

---

(1) Cfr. A. BEA, *Il problema del Pentateuco e della storia primordiale*, in *La Civiltà Cattolica*, 1948, II, pp. 116-127; J. M. VOSTÉ, *Lettre de la Commission Biblique*, in *Angelicum*, 1948, pp. 153-164; P. L. SUÁREZ, *El último documento de la Comisión Bíblica*, in *Illustracion del Clero*, 1948, pp. 208-220.

Il decreto del 1906 parlava di « sostanziale autenticità e integrità mosaica » del Pentateuco, dando adito a diverse discussioni circa il termine « sostanza », mentre ora la P.C.B. ascrive a Mosè « la grande parte » e un « profondo influsso » « quale autore e legislatore ». Con ciò evidentemente non si escludono nè l'uso di fonti da parte di Mosè nè tutti i procedimenti redazionali già considerati nel decreto del 1906. Tutta la legislazione del Pentateuco è quindi « mosaica »: cioè o deriva direttamente da Mosè come autore e legislatore, oppure, quando si tratta di qualche accrescimento posteriore, questo è fatto nello spirito dell'antica legislazione mosaica, come una applicazione di essa a nuove condizioni sociali e religiose.

L'altra questione tocca l'indole storica dei primi undici capitoli del Genesi, che trattano della storia primordiale del genere umano e della preistoria del popolo d'Israele.

Le moderne scienze profane hanno raccolto una così imponente messe di gravi difficoltà contro l'antica interpretazione letterale (ad es. che il genere umano è molto più antico dei seimila anni dati dalla cronologia biblica; che gli uomini preistorici erano sparsi su quasi tutto il globo; che vi è una cultura molto più antica e più primitiva di quella presentataci dal Genesi; che un diluvio geograficamente universale urta contro difficoltà fisiche insormontabili...), che non è più possibile conservare semplicemente l'esegesi antica.

Come dunque salvare la verità ed inerranza della S. Scrittura circa quei difficili capitoli? Il decreto del 30 giugno 1909, sul carattere storico dei primi tre capitoli del Genesi, ha fissato un certo numero di fatti che si devono spiegare in senso storico-letterale, mentre ammette per altri la possibilità di una spiegazione « metaforica o antropomorfica ». L'Autore sacro non intende insegnarci l'intima natura degli oggetti visibili e il completo ordine della creazione, ma solo dare ai suoi contemporanei una spiegazione popolare, corrispondente al comune modo di esprimersi di quei tempi e accomodata alla mente dei primi lettori.

La P.C.B. applica questi criteri (intenzione del sacro Autore, linguaggio di quei tempi, capacità intellettuale degli uomini di quella remota età) a tutta la storia primordiale. Storia però non nel senso stretto, scientifico, moderno di racconto di un avvenimento passato, basato su documenti autentici, collocato nel tempo e nello spazio, e descritto come realmente si è svolto; ma piuttosto di trasmissione di fatti particolari in forma di annali, o di presentazione mista di fatti e di leggende o miti, o di tradizione popolare trasmessa oralmente, non per scritto nè in documenti autentici: che costituiscono sempre un prezioso materiale « storico » da accuratamente vagliarsi per ricavarne quegli elementi « storici » utili e necessari per costruire la « storia primordiale » nel senso moderno.

Occorre quindi fare un « attento studio di tutti i problemi letterari, scientifici, storici, culturali e religiosi, che con quei capitoli hanno connessione o... esaminare più profondamente i procedimenti letterari degli antichi popoli d'Oriente, la loro psicologia, il loro modo di esprimersi, e la loro stessa nozione della verità storica... radunare, cioè, senza preconcetti tutto il materiale scientifico, paleontologico e storico, epigrafico e letterario. Soltanto così potrà sperarsi di vedere più chiaramente circa la vera natura di certe narrazioni dei primi capitoli del Genesi ».

Stanno ancora *ai primi inizi* — osserva il P. Bea — il problema dell'affinità delle lingue semitiche, camitiche e indoeuropee, la questione della collocazione della culla del genere umano, la differenziazione delle razze, l'origine delle lingue, il problema dello stile orientale... eppure chi vuol risolvere il problema storico dei primi undici capitoli del Genesi, deve avere delle idee chiare su questi punti e saper combinare tutti i dati in una grande e organica sintesi.

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

LE DECIME (*)

12. Passando a trattare nella seconda parte de « La decima nel diritto italiano », l'A. premette un ampio cenno storico, con particolare riferimento all'Italia, sul vario atteggiamento dell'autorità civile nei confronti della decima. « Lo studio civilistico della decima — precisa l'A. (p. 92) — assume due aspetti fondamentali: da un lato si tratta di indagare se e con quali limiti lo Stato disconosca il tributo canonico; dall'altro con quale estensione debbono considerarsi conservati, a carico della proprietà fondiaria, oneri che hanno avuto la loro giustificata origine in sistemi giuridici ormai di gran lunga superati ».

In via preliminare, a proposito dell'obbligo civile di pagare la decima sacramentale, l'A. critica la massima della Corte d'Appello di Venezia (14 aprile 1939. Zaros ed altri c. Rietti), la quale afferma che nelle decime sacramentali « non venne mai meno... il carattere di tributi squisitamente volontari, offerti dai fedeli per il mantenimento del parroco e per la somministrazione dei Sacramenti ». « Non solo v'è la obbligatorietà canonica — replica l'A. — ma anche, fino alla rivoluzione francese, la obbligatorietà civile ». E a conferma riporta testi e documenti dei Capitolari Franchi e degli Statuti Comunali italiani.

Senonchè è precisamente dall'esame della legislazione canonica e civile *in subiecta materia* che l'affermazione dell'A. viene infirmata e ben fondato invece appare il principio adottato dalla Corte Veneta.

Quanto alla legislazione canonica, ho già avuto modo di accennare che in realtà non furono le prescrizioni conciliari e pontificie a far sorgere il diritto reale di riscuotere la decima sacramentale, la quale invece esisteva già in forza di consuetudini e dunque in base alla libera accettazione da parte dei reddenti, che del resto non fecero che riconoscere l'obbligo naturale di giustizia: « dignus est operarius mercede sua ». Le leggi canoniche sulle decime sacramentali altro non vollero fare che tutelare e sanzionare cotesto obbligo naturale, senza che con ciò operassero una sostanziale trasformazione della originaria natura dell'obbligo: tanto che — malgrado le prescrizioni e pene canoniche — a tale obbligo si derogò largamente, prima nei confronti della decima personale, caduta in generale desuetudine sin dal 1500, poi ancora in varia misura nei confronti delle altre specie di decime, dovute agli enti ecclesiastici, a seconda della più o meno sentita religiosità dei reddenti e delle necessità più o meno

(*) Continuazione dell'articolo di F. Romita, *Le decime* (A proposito del volume di M. Ferraboschi, *Il diritto di decima*. Cedam. Padova. 1943), cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1948, pp. 97-107.

impellenti degli enti ecclesiastici. In sostanza, conformemente all'attuale regolamento giuridico delle decime, stabilito dal c. 1502, l'istituto della decima sacramentale si mantenne — dove e sino a quando si mantenne nella Chiesa — sulla persuasione dei fedeli, piuttosto che sulla coazione dell'autorità ecclesiastica (1). Ben altra fu la sorte delle decime corrisposte agli enti ecclesiastici, non già in forza dell'accennata obbligazione naturale di carattere generale, ma di un particolare rapporto giuridico sorto in seguito a concessione di terre in enfiteusi, locazioni e colonia. Queste furono sempre esatte, malgrado privilegi in contrario (2).

Tanto meno ha operato una sostanziale trasformazione della originaria natura giuridica della decima sacramentale la legislazione civile, la quale si presenta così varia e discordante nel tempo e nello spazio, che impossibile riesce ricavare in tutta la sua assolutezza la conclusione dell'A. sull'obbligazione civile della decima sacramentale (3).

Infatti, mentre il *Codex Iustiniani* (c. 38 C. *de episcopis* I, 3 e c. 39, I *h.t.*, cit. dall'A. a p. 12) ammette le elargizioni spontanee e proibisce l'esazione coattiva delle decime in Oriente (dove, per essere più vivo, per la sua origine ebraica, l'uso di tali contributi, più se ne urgeva l'adempimento); Pipino, Carlo Magno e successori, a compensare la chiesa dei suoi beni, nella maggior parte già distribuiti da Carlo Martello ai suoi soldati, sanzionarono civilmente l'obbligo della decima, che in queste congiunture meglio si classificherebbe come feudale. E tuttavia ciò non impedì affatto ai vari statuti comunali (cit. dall'A. stesso a p. 95 ss.) di derogare in tutto o in parte, non solo all'esistente obbligazione civile, ma alla stessa obbligazione naturale e canonica. Mentre è altamente significativo che quegli stessi statuti rispettino la consuetudine, dove questa esista; così lo Statuto di Parma (1255) proibisce di assoggettare a decima alcuna terra della città o vescovado, « quae terra non sit *solita* reddere

---

(1) Mi sembra che lo stesso A., in altro passo [p. 71 nota (1)], acceda a questa conclusione, quando afferma che il mancato pagamento della decima sacramentale costituisce peccato, ma non integra alcuno dei delitti di furto o di appropriazione indebita di beni ecclesiastici, di cui al c. 2346.

(2) Cfr. Richter, *o. c.*, l. c.

(3) Senza voler trattare a fondo questo problema storico, per limitarci ai soli dati riferiti dall'A., osserviamo intanto che lo Statuto di Padova (1236), cit. dall'A. (p. 95), come prova del riconoscimento civile della decima sacramentale, si riferisce invece alle decime dominicali. Afferma l'A.: « Se ivi si dice che deve pagare la decima qui laborat *alienam* terram, vi si dice anche che deve pagarla " quilibet villanus laborator vel piscator, qui laborat alienam terram " ». Già, ma l'universalità del « quilibet villanus etc. » è appunto limitata dalla relativa « qui laborat alienam terram »: terra, che, pur non essendo sua, se è gravata dall'onere della decima, a quest'onere è tuttavia obnoxia.

Impropriamente l'A. (p. 96) adduce allo stesso fine le disposizioni dei Re di Napoli, che riconoscono il peso della decima sugli stessi proventi regî, sulle gabelle e sugli introiti doganali. « Come infatti — si domanda l'A. — si giustificherebbe in tal caso la dominicalità della decima? ». A parte che la Chiesa vantava particolari prerogative feudali sul Regno di Napoli, una decima sacramentale sopra i detti proventi non poteva essere riconosciuta che dal Re e non certo dai fedeli. E che anche il Re fosse, in linea di principio, tenuto alla decima, lo ricorda anche l'A. (p. 40) dal Rebuffus.

decimam » (1); quello di Moncalieri (1358) prescrive che le decime si diano solo alle chiese « *antiquas et consuetas* » (2); e Venezia (1555) adotta il principio « qui sunt *soliti* solvere, solvant »: « quelle terre e quelle possessioni che sono state *solite* di pagare per il passato il quartese, debbono continuare a pagarlo » (3); e lo statuto di S. Angelo (1589) stabilisce: proprietario e conduttore « decimas *solitas* tenentur ambo solvere parocho de recollectis frumentis, nisi aliter sit conventum inter eos » (4).

La fonte dell'obbligazione di pagare la decima rimane dunque la consuetudine, che presuppone in antico la libera accettazione dei reddenti e spiega in prosieguo di tempo le modificazioni introdotte in forza di consuetudini contrarie, transazioni, ecc. L'obbligazione civile non ha fatto che confermare e più spesso modificare o infirmare cotesta consuetudine, senza affatto sostituirvisi giuridicamente.

Si può dunque concludere che, se oggi la corresponsione di una decima è dovuta in forza di un obbligo civile, si ha un indizio di dominicalità, come giustamente affermava di recente la Corte di Venezia (10 gennaio 1941. Beneficio di S. Donà di Piave c. Janna): e non può certo chiamarsi questo — come afferma l'A. [p. 93 nota (1)] — « un vecchio errore » della Corte Veneta. Nè vale l'eccezione dell'A. (p. 98) che, se così fosse, « non si capirebbe davvero che cosa avrebbero voluto dire le leggi di abolizione, perchè la decima da un punto di vista civilistico non sarebbe in tal caso mai esistita »: dove l'A. suppone nel diritto comune quella netta separazione tra giurisdizione ecclesiastica e civile; separazione che è invece tutta propria dei moderni ordinamenti giuridici in conseguenza della separazione tra Stato e Chiesa.

In realtà la legge dell'87, emanata in cotesto regime di separazione, altro non fece, con l'art. 1, che privare di efficacia civile la consuetudine canonica, formatasi tra i fedeli, e ancora vigente, di corrispondere « le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione e in qualunque modo corrisposte *per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali* ecc. »; mentre conservò « tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali o a privati, sotto qualsiasi denominazione » nonchè « le enfiteusi e le rendite perpetue » (art. 3).

Tanto meno ancora — e la stessa legge abolitiva dell'87 con la giurisprudenza costante lo riconoscono, confermando così le nostre precedenti illazioni — hanno potuto operare una sostanziale trasformazione i contratti stipulati fra parroco e reddenti: le decime sacramentali « ancorchè si trovino convenzional-

---

(1) Cfr. Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. IV, Torino, 1893, p. 446, n. 63.
(2) Cfr. Pertile, *o. c.*, p. 446, n. 61.
(3) Cfr. *Codice feudale della Rep. di Venezia*, Venezia, 1842, p. 37 ss.
(4) Cfr. Schupfer, *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del Risorgimento*, Torino, 1921, vol. III, p. 288.

mente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria » rimasero sacramentali e quindi rientrano tra quelle abolite.

13. Dopo aver delineata la storia della legislazione civile — a tendenza prevalentemente abolitiva — sulle decime sacramentali dai primi tentativi del Tanucci a Napoli e di Leopoldo di Lorena in Toscana, al radicalismo della rivoluzione francese con le sue ripercussioni — dopo la parentesi della restaurazione — nella legislazione sarda e degli altri ex-Stati italiani sino alla legge del 14 luglio 1887, n. 4727 (serie III), l'A. tratta delle vicende storiche delle decime dominicali, s'intende nel diritto civile, (pp. 104-108), soffermandosi infine ad illustrare la questione delle decime agrigentine e l'altra dei novali (pp. 109-119).

Poche pagine a dir vero le prime, tanto più se si consideri l'ampiezza con cui l'A. ha trattato della decima sacramentale nel diritto canonico — che pur l'A. ha dichiarato di voler esaminare solo di scorcio — e nel diritto civile. Tale sproporzione l'A. ha voluto spiegare per il fatto che « una storia delle decime dominicali non è ancora stata scritta e non è neppure facile tracciarne i lineamenti, per questo che della decima dominicale bisogna, prima d'ogni altra cosa, fissare il concetto »: ciò che egli ha fatto nel cap. seguente. Tanto valeva dunque premettere questo capitolo e ricavare — fatica certo quanto mai ardua! — una compiuta, seppur sintetica, storia della decima dominicale dalle copiosissime fonti del diritto medievale e dalla ancor più ricca letteratura relativa. Cotesta minor cura dell'A. per la storia della decima dominicale, oltre a costituire un difetto di proporzione nell'economia generale del suo lavoro, rappresenta una lacuna sostanziale, in quanto meno chiaramente è possibile differenziare la stessa decima sacramentale: ciò che certo nuoce all'intento, propostosi principalmente dall'A., di stabilire, cioè, che cosa è decima, che cosa è stato abolito (p. 7).

Inoltre, non mi sembra che dal testo del De Luca cit. dall'A. (pag. 121) si possa ricavare la distinzione delle decime dominicali in decime enfiteuticarie (per speciem canonis vel census, in recognitionem directi dominii fundi) e tributarie (per speciem collectae vel contributionis). In realtà il vero titolo della decima non sacramentale è originariamente il diretto dominio del fondo, che poteva esser concesso o in enfiteusi o in locazione o a colonia o per un qualsiasi altro titolo, quale p. es. l'investitura feudale: e perciò la *species* di tale rapporto giuridico potrà essere il canon o il census o la collecta o le contributiones, ma la sostanza è, in origine e rimase in seguito, il diretto dominio del fondo.

Connessa con questa precisazione è la risoluzione del problema circa l'abolizione o conservazione delle decime feudali. Giacchè se le decime feudali sono comprese in quelle dominicali, la legge dell'87 ha abrogato le leggi regionali sulle decime feudali; mentre invece, se decime feudali e dominicali sono due categorie contrapposte, deve ritenersi che le predette leggi regionali continuino a regolare le decime feudali, mentre a quelle dominicali provvede la cit. legge dell'87.

L'A. (p. 123 ss.), a spiegare la natura delle decime feudali, premette che « una quota dei frutti di un fondo poteva esser dovuto non solo alla Chiesa... per provvedere al sostentamento di chi, servendo all'altare, di esso deve vivere » (decime sacramentali); « non solo al proprietario del fondo che lo ha ceduto per la coltivazione con l'onere della percentuale dei frutti » (decime dominicali); « ma anche al signore feudale... per un doppio ordine di ragioni: o dal contadino quale tributo laicale in corrispettivo della protezione accordata dal signore e come segno della dipendenza di lui » (decime feudali tributarie), « oppure anche dal vassallo al feudatario o dal feudatario al re, a seguito di una clausola del contratto d'investitura feudale (decima feudale contrattuale); e conclude che quest'ultimo tipo di decima, in quanto ha una natura similare alla decima dominicale, è conservata; mentre l'altra, assomigliando alla decima sacramentale (che per l'A. — come si è visto — ha natura di tributo, pur differendo da essa per essere laicale e non ecclesiastico), è abolita.

Senonchè, è da ricordare che alla formazione giuridica del feudo concorsero tre distinti istituti: il vassallaggio, il beneficio, l'immunità. A parte questa ultima (che la natura politica e pertanto qui non interessa esaminare), è noto che per vassallaggio (vassaticum) s'intende il rapporto *personale* di dipendenza tra due persone, il senior e il vassus, per cui questi si obbligava alla prestazione di determinati servizi (oneri personali), principalmente quello militare, mentre il senior si assumeva l'obbligo della protezione e del mantenimento del vassus. Per beneficio poi s'intende il rapporto *reale*, rappresentato dalla concessione in godimento di una terra, che il senior faceva al vassus, riservandosi il diritto ad una quota parte dei frutti della terra come corrispettivo dell'investitura (oneri reali).

E pertanto tutte coteste prestazioni sono senz'altro di natura dominicale e quindi conservate, come già giurisprudenza e dottrina hanno infine affermato (1);

---

(1) Cfr. Trib. Venezia 12 febbraio 1923. Ben. parr. di Annone Veneto c. Girardi e Veronese, in *Il foro ven.*, 1923, 275. — Cass. 21 marzo 1928. Zanardo c. Cà Zorzi, in *Il foro ven.*, 1928, 234. — App. Venezia, 10 marzo 1942, Conservatorio S. Caterina c. Ben. parr. di Trambacche, in *Il dir. eccles.*, 1942, 234. — V. Del Giudice, *Corso di dir. eccles.*, Milano, 1946, p. 249.

Non è decisiva — e l'A. stesso ne conviene (p. 125) — l'eccezione, mossa dall'A., « che se la legge del 1870 ha per avventura abolito la decima feudale, non basterebbe il carattere generale della legge dell'87 a fare rivivere un istituto giuridico ch'era estinto da 17 anni » contro l'argomentazione di Del Giudice « che essa legge 1870, appunto perchè speciale, si trova interamente sostituita dalla legge generale 1887, giusta il principio dell'art. 5 disp. prel. c.c. (1865) e la testuale disposizione dell'art. 6 della stessa legge 1887 ».

Si potrebbe inoltre aggiungere — e l'A. stesso vi accenna altrove [p. 36 nota (2)] — che, se nelle decime feudali si fosse per avventura ravvisato il carattere di tributo, esse avrebbero dovuto essere ritenute abolite, anzichè nel '61, '70 e '73 (rispettivamente per le province lombarde, per Venezia e Mantova, per le province napoletane e siciliane) o nell'87, sin dal 1848, in forza dell'art. 30 dello Statuto, che dice: « Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è consentito dalle Camere e sanzionato dal Re ».

Esatta invece l'osservazione dell'A. contro la cit. sent. della Cassazione del 1928, che nel caso in esame confonde le decime feudali con le decime infeudate (decime sacramentali passate in

nè sembra perciò fondata la suddistinzione suggerita dall'A. tra decime feudali tributarie (abolite) e decime feudali contrattuali (conservate).

14. A proposito della natura giuridica della decima dominicale, l'A. stesso ammette di non peccare di originalità — giacchè tutti sono d'accordo su questo punto — se anch'egli ritiene d'attribuire alla decima dominicale il carattere di onere reale (p. 127).

Ed è pertanto da cotesta affermazione che risulta ancor più stridente l'incongruenza del dualismo da lui stabilito, quando nega alla decima sacramentale (s'intende: prediale) la natura di onere reale, mentre tale natura riconosce invece alla decima dominicale.

Pienamente d'accordo, che diverse sono le origini storico-giuridiche e la stessa regolamentazione positiva dell'uno e dell'altro tipo di decima. Ma pure ammesso ciò e altro ancora sui caratteri distintivi dei due tipi di decima, la natura intima e l'essenza ultima dell'istituto della decima non cambia, nè può cambiare per questo.

Oneri reali, dunque, le decime sacramentali (prediali), come avanti si diceva col Lampertico; oneri reali pure le decime dominicali, anche se in parte diversa l'origine, le finalità, la struttura statica e la funzione dinamica dell'onere reale nell'un tipo e nell'altro della decima.

15. Se difettosa — come avanti si è rilevato — risulta la costruzione dogmatica della decima sacramentale (e la causa precipua mi pare sia stata la profonda suggestione, che sull'A. ha esercitato la tesi della decima sacramentale come tributo), ampia, profonda, esauriente sotto ogni punto di vista, rigorosamente logica è, in linea generale, la elaborazione, che l'A. ha formulato (pp. 127-176), del concetto tecnico di onere reale e delle sue conseguenze giuridiche.

Al quesito, se gli oneri reali derivino dal diritto romano o siano istituto tipicamente medievale, l'A., dopo aver esposte e vagliate le opposte tesi del Fadda (1), A. De Luca (2), Bonfante (3) contro lo Scherillo (4) e il Simon-

---

mano laica). Meno convincente l'altra osservazione dell'A. per cui « decima dominicale in senso pubblicistico è una contraddizione in termini », se si tien presente l'indistinzione tra diritto pubblico e diritto privato nella società feudale: non che l'onere in parola — come afferma la Cass. — da pubblicistico a poco a poco gradualmente si trasformasse in onere privatistico, ma sorse in un terreno ambiguo, nè pubblico nè privato (come più innanzi preciserà l'A. a p. 136): solo che il creditore (il feudatario), il quale prima aveva anche prerogative di natura pubblicistica, tali prerogative a poco a poco gradualmente perdette. Fondata è pure l'altra eccezione mossa dall'A. contro la predetta sentenza della Cass. del '28 che afferma cotesto onere non costituire un vincolo. Ma resta da vedere se tale vincolo è precisamente di quelli dai quali la legge, e in genere lo spirito della legislazione di diritto pubblico, volle liberare i beni fondiarî: ciò che invece la Cass. contesta e mi sembra con fondamento, giacchè, altrimenti, non si capirebbe come la stessa legislazione, che non è stata così radicale in materia come quella della rivoluzione francese, abbia conservato le decime dominicali.

(1) *Note alle Pandette* del WINDSCHEID. Torino, 1926, IV, pp. 70-122.

(2) *Gli oneri reali e le obbligazioni ob rem*. Roma, 1925.

(3) *Corso di dir. romano III, diritti reali*. Roma, 1933, p. 14.

(4) *Sul concetto di diritto reale e sulla obligatio in rem scripta*, in *Rendiconti del Reale Istituto*

celli (1), risponde distinguendo (p. 134): « Altra cosa è, se noi consideriamo il problema sotto il profilo storico; altra, se lo vediamo invece con interesse alla soluzione dogmatica. Da un punto di vista storico, non possiamo negare che già nel diritto romano e specialmente nel diritto giustinianeo, si siano venuti ponendo i germi di quello che sarà nel medioevo, l'onere reale: nel canone enfiteutico, nel *solarium* del superficiario, nelle pensioni gravanti sulle istituzioni alimentari e soprattutto nel *vectigal* e negli altri oneri sui fondi in forza del diritto pubblico, si vede già chiaramente l'embrione dell'onere reale. La mancanza di altre efficaci garanzie all'infuori della terra, lo scomparire del capitale, la economia eminentemente agraria durante e dopo le invasioni, la nuova gerarchia sociale, faranno sì che questo germe si sviluppi, che quanto era eccezionale diventi normale: il medioevo si potrà dire l'epoca degli oneri reali.

« Questo da un punto di vista storico. Ma da tale affermazione a dire che l'onere reale era già conosciuto nel diritto romano ci corre; l'onere reale è istituto che suppone due confusioni o meglio due distinzioni non chiare. Anzitutto quella fra diritto pubblico e diritto privato: lo sviluppo dell'onere reale, invero importa la soggezione del possessore del fondo gravato nei confronti dell'avente diritto; è questa la posizione del contadino del medioevo di fronte al signore o del vassallo di fronte al feudatario maggiore, allorchè l'alta proprietà si confonde con la sovranità e perciò il diritto pubblico con il privato.

« Il concetto dell'onere reale implica poi un ordinamento, nel quale l'argomento dei diritti patrimoniali non sia dominato dalla distinzione tra diritti reali e diritti di credito. Nè l'una nè l'altra di queste due confusioni mi sembra si possano imputare al diritto romano ».

« Inoltre per altro verso — prosegue l'A. — si può trovare il punto di fusione delle opposte riferite opinioni. Tutto sta ad intendersi sul significato del termine « oneri reali ». Onere reale si potrebbe ritenere e si ritiene da molti equivalente a prestazione gravante su di un fondo, a titolo sia pubblico che privato. In questo senso il Pernice ha detto: « L'istituto dell'onere reale appartiene al diritto pubblico. Nel diritto privato viene riconosciuto dalla scienza evoluta solo nelle fondazioni alimentari e nell'enfiteusi ed ambedue gli istituti sono presi dal diritto pubblico » (2). In questo senso anche il *vectigal* romano e l'imposta fondiaria moderna sono oneri reali; secondo questa concezione evidentemente l'onere reale esiste già fin dal diritto romano. A favore di siffatta opinione sta la etimologia della parola: onere reale, peso di una cosa.

« Ma il significato tecnico del termine, quale è stato elaborato dagli scrittori tedeschi ed accolto nel B.G.B., è più ristretto: si intendono per oneri reali quei pesi fondiari sorti nel medioevo come corrispettivo di una concessione di

---

Lombardo. Serie II, vol. XXXV, 1902, pp. 124-145; pubblicato anche in *Scritti giuridici*, vol. II, Roma, 1938.

(1) *Corso di dir. romano*. Milano, 1937, (litogr.), p. 98 ss.

(2) Pernice, *Parerga*, II, 57; *Labeo*, I, 479.

terre per la coltivazione o con la investitura feudale sulle stesse. Tali gravezze, originariamente sviluppatesi in un terreno ambiguo, nè pubblico nè privato, si sono venute poi progressivamente, come già osservammo, riducendo sul terreno del mero diritto privato ».

« Adunque — conclude l'A. — precisato che noi, quando parliamo di onere reale, diamo di regola alla espressione il significato più stretto e non quello più largo, che distinguiamo il lato storico da quello dogmatico del problema, che riteniamo sussistere nel diritto romano le distinzioni fra diritto pubblico e diritto privato, fra diritto di credito e diritto reale, ne possiamo concludere, del resto con la *communis opinio*, che onere reale è non concetto romanistico: il concetto sorge con l'istituto nel medioevo ».

Precisa inoltre l'A. (p. 137), a proposito d'una affermazione del Nani (1): « Gli oneri reali non furono in un certo senso nè istituti germanici nè istituti italiani; gli oneri reali furono un istituto del medioevo. Essi sorsero in Italia, come in Germania, come in Francia, per effetto del feudalismo da un lato, dell'economia curtense dall'altra. Un reddito assicurato sulla terra, è, in regime di economia naturale, l'unico reddito sicuro. L'onere reale inoltre implica un atto di omaggio e quindi il riconoscimento di una gerarchia, come presupponeva il feudalismo ». « Germanica è invece la precisazione del concetto di onere reale e la fissazione delle regole ad esso attinenti; e la ragione sta in ciò che il diritto tedesco era terreno più favorevole allo sviluppo e alla sistemazione scientifica dell'onere reale, perchè non aveva la nozione di proprietà, ma quella di *Gewere* e l'onere reale urta contro il concetto di proprietà in senso romano, non invece contro il concetto di *Gewere* ».

« La *Gewere* è il godimento di un immobile, la facoltà di ricavarne i frutti, è un rapporto più di fatto che di diritto. Non vi erano nell'antico diritto tedesco un proprietario e, di fronte, gli eventuali titolari di diritti su cosa altrui, bensì tanti soggetti, per es., proprietario, usufruttuario, pignoratario, tutore, i quali hanno tutti una *Gewere* sulla cosa. Quindi nell'onere reale non c'è alcuna anomalia: la figura quadra perfettamente nel sistema giuridico ».

E dopo un'approfondita indagine su l'ampiezza dell'onere reale nel diritto germanico (pp. 138-144), l'A. affronta l'arduo problema — appena accennato in dottrina — se sono ancora oggi costituibili in Italia oneri reali oppure i soli oneri reali, ammessi nel nostro ordinamento, siano quelli antichi conservati nell'art. 29 delle Disp. Trans. al Cod. del '65 e dal silenzio del Codice del '42. L'A. accede a quest'ultima tesi, in base alla natura privatistica dell'onere reale — già precisata avanti — anche se impropriamente parlino ancora di diritti reali l'art. 43 della L. 2 aprile 1882, n. 674 e, più di recente, l'art. 21

---

(1) « Gli oneri reali sono una creazione del diritto germanico che può spiegarsi solo con criteri che di questo son propri, ma che assurdi sarebbero apparsi ai giureconsulti romani ». *Storia del dir. privato ital.* Torino, 1902, § 64, p. 350 ss.

del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, mentre più correttamente l'art. 864 c.c. del '42 non dice più che i contributi consorziali costituiscono un onere reale, ma che « sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria »: anche se la giurisprudenza — aggiunge l'A. — ha creduto ravvisare in alcune limitazioni del diritto di proprietà fondiaria il carattere di onere reale; limitazioni che invero meglio rientrano, secondo l'A., nella figura dell'obligatio propter rem, dalla quale l'A., sulla scorta del Claps (1) e di A. De Luca (2) differenzia gli oneri reali.

Ma pure ammessa cotesta distinzione, faticosamente stabilita dai citati AA., non si riesce ugualmente a dedurre, come fa il nostro A. e con lui lo Scuto (3), che « la costituzione degli oneri reali non è più lecita nell'odierno diritto italiano: essi sono soltanto — afferma l'A. — delle figure storiche conservate e perciò non perfettamente inquadrabili nel sistema giuridico attuale ». Altro è, infatti, che, in ipotesi, le figure giuridiche esaminate dall'A. rientrino nello schema dell'obligatio propter rem e non già in quello degli oneri reali propriamente detti e come tali distinti dalla obligatio propter rem; altro è che non sia possibile costituire, oltre quelli conservati (le decime dominicali), ancora oneri reali nell'odierno diritto italiano. Il silenzio del c.c. del '42 è, al riguardo, eloquente a favore della costituibilità dei predetti oneri reali, perchè il legislatore, che ha pur rispettati gli oneri reali già costituiti (le decime dominicali), se intendeva vietarne la costituzione di nuovi altri, doveva stabilirlo espressamente.

Piuttosto, si può osservare che oggi è quasi impossibile si ceda un fondo gravandolo di oneri reali e non piuttosto assicurandosene il godimento con vincoli giuridici più efficaci e più utili al concedente. Ma questo riguarda l'opportunità in genere del negozio — ossia un fatto — non la possibilità di esso come diritto, che ha, tra l'altro, il suo rilievo — e lo vedremo tra poco — a proposito della usucapibilità della decima.

16. Dopo sì ampia indagine sulla natura giuridica della decima dominicale, come onere reale, l'A. risponde a vari interrogativi, che si pongono nella pratica.

a) Al quesito, se il possesso di esazione di una decima dominicale sia tutelabile con le azioni di manutenzione e in genere con le azioni possessorie, l'A. (p. 155 ss.), tra la contrastante dottrina e l'oscillante giurisprudenza, risponde affermativamente « per questo che il diritto comune, influenzato dalla concezione germanistica di una realità in senso molto più ampio di quello romano, riconosceva agli oneri reali la tutela possessoria; e gli oneri reali (di cui è questione) sono istituti conservati con la disciplina giuridica anteriore con la

(1) *Le cosiddette obbligazioni reali e l'abbandono obbligatorio nel diritto civile italiano*, in *Riv. ital. per le sc. giur.*, 1896, XXI, p. 294; XXII, pp. 39, 278.

(2) *Gli oneri reali e le obbligazioni ob rem*. Roma, 1925; dello stesso A. v. anche: *Questioni in materia di obbligazioni propter rem*, in *Riv. di dir. proc. civile*, 1933, II, p. 166.

(3) *Delle servitù prediali*. Catania, 1929, pp. 133-136.

quale sono giunti fino a noi ». Inoltre, rispondendo alle eccezioni mosse dallo Scaduto e dal Falco, l'A. conclude che « pur non esistendo alcuna presunzione di dominicalità della decima quando si tratta di questione in petitorio, tale presunzione debba invece ammettersi in materia possessoria, perchè essa in tal caso null'altro rappresenta se non l'applicazione di quella generale presunzione che lo stato di fatto corrisponda, fino a prova contraria, allo stato di diritto, sulla quale la tutela possessoria è appunto fondata ».

b) Negativamente invece risponde l'A. (p. 157) al quesito se la decima possa essere acquistata per usucapione, sopratutto in forza del principio — basilare secondo l'A., ma da noi contestato — della non costituibilità degli oneri reali nel diritto moderno. « Quindi — conclude l'A. — di usucapione della decima è possibile parlare oggi, soltanto in quanto il termine prescrizionale fosse già interamente trascorso alla entrata in vigore del codice civile del '65 ».

Ma anche con questa limitazione l'A. (p. 160), criticando una sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1889, nega che una decima sacramentale possa divenire dominicale per usucapione, giacchè — egli argomenta — « l'usucapione consiste nell'acquisto di un diritto mediante il possesso, non nella modificazione di un diritto preesistente ». Senonchè — come già avanti fu osservato — la decima sacramentale sorse e rimase come prestazione volontaria, e pertanto giustamente la cit. sent. della Corte Veneta asserì che « la decima sacramentale è fatta un diritto con la usucapione quando sia stata chiesta come per diritto e prestata come per obbligo nel tempo prescrizionale della usucapione ». Situazione ben diversa da quella della decima originariamente sacramentale e posteriormente contrattuale, nel qual caso si verificò una novazione subbiettiva che non ha forza di modificare il rapporto obbiettivo: e pertanto espressamente l'art. 1 della L. '87 comprese nell'abolizione le decime sacramentali contrattuali. Invece con l'usucapione è proprio il rapporto obbiettivo che viene ad essere modificato.

c) D'altra parte però l'A., pur essendo per la nullità dei contratti costitutivi di decima dominicale, tale nullità tuttavia non estende — e a ragione — ai contratti ricognitivi di una decima preesistente, anche se la convenzione ricognitiva del diritto di decima non elimini la controversia sulla natura giuridica del medesimo, la decisione nel caso spettando unicamente all'autorità giudiziaria.

d) Deriva pure dall'essere la decima dominicale onere reale che il diritto di decima, avendo per oggetto il fondo e non i frutti del fondo, è un bene immobile (art. 813 c.c.), donde, tra l'altro, la necessità di scrittura per un eventuale trasferimento (art. 1350 c.c.) e dell'autorizzazione civile per l'acquisto da parte di enti ecclesiastici o enti di culto (artt. 9, 10 L. 27 maggio 1929, n. 848). Quindi è azione reale immobiliare l'azione del decimante per il riconoscimento del suo diritto sia nei confronti del decimato che lo nega, sia nei confronti del terzo che si pretendesse titolare attivo del diritto di decima.

Invece per il pagamento delle annualità arretrate l'A. opportunamente distingue: l'azione intentata contro il proprietario attuale per il pagamento delle annualità arretrate maturate sotto precedenti proprietari del fondo obnoxio è un'azione reale immobiliare; l'azione per gli arretrati promossa contro il venditore del fondo (e, nell'ipotesi in cui il fondo abbia costituito oggetto di un legato, l'azione contro gli eredi) sono azioni personali; in fine, quando il fondo si trovi tuttora in proprietà della persona, che ne era proprietaria al momento in cui sono scadute le annualità non soddisfatte, potrà essere intentata, a scelta del decimante, sia l'azione reale sia quella personale. Analoghi criteri vanno tenuti presenti per determinare la competenza per valore (art. 13 del c.p.c. del '42 e recente aumento a L. 50.000) e per territorio (art. 21 del c.p.c. del '42), quando si esperiscano azioni decimali.

e) Il diritto di decima, pur essendo onere reale, non è però suscettibile di ipoteca in quanto l'art. 2810 c.c. indica tassativamente quali sono i beni capaci di ipoteca.

f) Inoltre l'acquirente del fondo non può esimersi dal pagamento della decima, allegando la sua buona fede, ma potrà chiamare in garanzia il venditore per l'evizione parziale.

g) Non sembra invece che si possa con l'A. negare il carattere di indivisibilità al diritto di decima in base all'analogia — sempre pericolosa quando si tratta di applicazione di norme positive — con quanto è stabilito per le servitù (art. 1071 c.c.) e per le prestazioni divisibili (art. 1314 c.c.) che sono tutt'altra cosa dall'onere reale della decima.

h) Non può subire pregiudizio il decimante per l'avvenuta alienazione del grano in erba o perchè i frutti sono stati oggetto di pignoramento mentre ancora erano pendenti. Ma avvenuta la tradizione o l'aggiudicazione potrà rivolgersi contro il decimato e contro il creditore pignorante o verso il compratore, solo se questi sono in mala fede. Infine la decima dominicale grava non sul detentore, ma sul proprietario del fondo.

i) Quanto alla prescrizione estintiva della decima, oltre la prescrizione quinquennale delle annualità arretrate, è anche prescrittibile lo stesso diritto di decima; ma discussione sorge circa i requisiti e i termini della prescrizione. Secondo l'A. (p. 66) non è necessaria la usucapio libertatis da parte dell'obnoxio, attraverso la petitio, repulsio e acquiescientia petentis richiesta dal dir. canonico e dall'antico dir. germanico per gli oneri reali, giacchè — argomenta l'A. — tale requisito — suggerito da un concetto tuizioristico dell'avente diritto — non ha più ragion d'essere nel diritto moderno, dove gli oneri reali sono tollerati come figure storiche anomale. Affermazioni estreme, queste, dell'antico protezionismo e della moderna tolleranza degli oneri reali, che appaiono assai discutibili. Parimenti discutibile l'altra affermazione per cui, essendo la prescrizione un istituto di ordine pubblico, anche alle figure antiche è da applicare la norma nuova. Ma nessuno ha mai negato la prescrittibilità stessa del

diritto di decima; la discussione cade sui requisiti necessari di essa, in ordine ad oneri reali antichi, che appunto perchè antichi, vanno regolati secondo le norme antiche e non già secondo quelle moderne.

Comunque anche l'A. ammette che la estinzione degli oneri reali non può avvenire per semplice non uso, ma può darsi solo come conseguenza dell'acquisto del diritto o della piena proprietà da parte di un altro soggetto, secondo un principio già esistente nel dir. romano (a proposito del pari termine stabilito per l'acquisto e per l'estinzione di una servitù) e convalidato dal c.c. del '42 (per il coincidere dei termini richiesti per l'estinzione a seguito di non uso delle servitù e per la durata della efficacia della iscrizione ipotecaria).

Pertanto il termine per la prescrizione estintiva di un diritto di decima dominicale è, secondo il cod. del '65, di 30 anni, ma, secondo il cod. del '42, di 20 anni e non di 10 (art. 2934 ss.).

l) Conformemente a quanto dottrina e giurisprudenza hanno affermato, in caso di usucapione decennale di buona fede del fondo, che sia obnoxio all'onere della decima dominicale, non si estingue il diritto di decima che nel decennio non sia stato esercitato, anche perchè l'onere reale inerente al fondo si esercita senza effetti limitativi del possesso dell'immobile.

m) In caso poi di costruzione di fabbricati su terreno decimato, ritiene l'A. che il diritto decimale cominci a prescriversi, mentre per dir. canonico e germanico — al quale bisogna, secondo noi, riferirsi, trattandosi di oneri reali antichi — si sospende solamente. E quindi, per la stessa ragione, rinasce, secondo noi, nel caso che il decimante acquisti la proprietà del fondo e poi lo alieni.

n) Infine con ampia e convincente argomentazione l'A. sostiene con L. Coviello che la commutazione della decima da prestazione in natura a prestazione in danaro non cambia la natura reale dell'onere. « La commutazione — osserva testualmente l'A. (p. 174) — consiste solo in un cambiamento del modo di pagare la decima... La commutazione non fa cessare affatto la realità del diritto; per svincolare la proprietà del diritto reale, che su di essa grava, occorre non la commutazione, bensì l'affranco ». Di conseguenza tutte quelle regole sopra dedotte per la decima in natura, si applicano anche alla decima commutata.

Quanto alla somma in danaro — nella specie della decima commutata — al principio nominalistico sancito dal c.c. del '65 (cfr. art. 1821), e in fondo riconfermato dall'art. 10 della L. 11 giugno 1925, n. 998, il c.c. del '42 ha sostituito (artt. 1467 ss., 962 c.c. e art. 114 delle disp. att. e trans.) l'equo apprezzamento del giudice: e tale principio giustamente l'A. vuole applicato alla decima commutata che rimane, come s'è detto, onere reale.

S'intende poi che la commutazione dev'essere fatta a norma dell'art. 7 della L. 8 giugno 1873, n. 1389 e, fino a che non sia intervenuto un giudicato in merito, non si può parlare di commutazione avvenuta, anche se vi fosse

stato un accordo tra le parti o una pratica ultratrentennale del pagamento in danaro. Imprescrittibile è invero il modo di pagamento di un canone, giacchè il beneficiario ha un diritto reale che non può modificarsi per il modo del suo esercizio.

(*continua*) FIORENZO ROMITA

QUESITI

1

Quali sono le disposizioni ecclesiastiche, che regolano la condotta dei Sacerdoti, che, per salute o per riposo, vanno in villeggiatura o in montagna o al mare o in stazioni climatiche o di cura?

Riportiamo per intero la *Circolare* del 1° luglio 1926, inviata dalla S.C. del Concilio a tutti gli Ordinari, riguardante i Sacerdoti che si recano fuori della propria diocesi, per villeggiatura o per cure, in modo particolare circa l'uso della veste talare (cfr. *M.E.*, 1926, p. 231):

« Sacrae huic Congregationi exploratum est, sacerdotes quosdam, aestivis potissimum et autumnalibus temporibus, cum valetudinis causa rusticationem in montibus aut iuxta mare suscipiant, vel ad aquas salubritate praestantes proficiscantur, ut balneo vel potu utantur, vixdum sacro peracto, reliquum diei tempus in voluptuariis conversationibus traducere, theatra, saltatorios ludos, cinematographa, quae vocant, et cetera huiusmodi spectacula adire, quae sacerdotis dignitatem prorsus dedeceant. Nonnullos etiam, talari veste deposita, profanum omnino vestitum induere, ut magis liberi ac soluti evadant.

Huc accedit ut, ceteris etiam temporibus, sacerdotes non desint, qui huiusmodi libertati indulgendo, profanam sibi vestem induant quo urbes non noti invisant, et indecoris et haud honestis spectaculis intersint.

Ut autem gravissimum hoc detrimentum, pro facultate, reparetur, simulque praecaveatur ne huiusmodi sacerdotum numerus infeliciter increbrescat, ideoque morbus contagione pervulgetur, haec S.C. Concilii dum postulat ut Ordinarii omnes in hanc rem mentem et animum diligentissime convertant, praescripta quae sequuntur servanda decrevit:

1. Sacerdotes qui e propria dioecesi, valetudinis causa, per aliquod tempus discedere cupiant, id Ordinario suo submisse petant, tempus pariter denuntiantes profectionis et reditus itemque loca, quo se conferre constituerunt.

2. Curent Ordinarii ut eas causas, quibus innixi sacerdotes facultatem discedendi e dioecesibus postulaverint, accurate reputent ac decernant; postulantium mores vitaeque rationem prius diligenter perpendant et nonnisi caute eiusmodi facultatem largiantur.

3. Exigant insuper ut sui sacerdotes semper eligant ea diversoria seu hospitia quae Dei administros non dedeceant.

4. Ordinarii praeterea horum sacerdotum nomina quantocius Curiae illius dioecesis renuntient, quo iidem se conferent, itemque significent cum tempus eisdem concessum, tum diversorium seu domum, in qua hospitio excipientur.

5. Itidem sacerdotes, cum ad locum pervenerint, ubi commorari cupiunt, quam primum Curiae illius loci se sistant, vel, pro rerum adiunctis, Vicarium foraneum sin minus parochum adeant, qui deinceps rem Ordinario suo referre debet.

6. *a*) Ordinarii autem locorum, quo sacerdotes valetudinis causa se conferre solent, sacerdotibus inibi commorantibus sedulo attenteque invigilent, vel per se vel per sacerdotes, quibus hoc peculiare munus demandaverint; et ad sacra facienda eos non admittant, nisi iis, quae supra diximus, praescriptis obtemperaverint.

b) Ut autem hi sacerdotes facilius in officio contineantur, opportunas poenas constituant quibus afficientur si scandalum dederint, vel si quoquo modo aliquid egerint, quod sacerdotali munere indignum sit.

c) Comminari etiam possunt (*suspensionem ipso facto incurrendam*) si publica theatra, cinematographa, ludos saltatorios ceteraque huiusmodi profana spectacula adeant, vel si talarem vestem deponant.

d) Denique poenis, ad sacrorum canonum normam, hos ecclesiasticos reapse mulctent si huiusmodi praescriptis ceterisque Ecclesiae legibus non obtemperaverint.

e) Propriae istorum ecclesiasticorum Curiae rem diligenter referant, et si opus fuerit, Sacrae etiam huic Congregationi.

7. Hac in causa, etiam quoad Religiosos, Ordinarii invigilent, poenasque, si deliquerint, ad sacrorum canonum normam decernant, eosque Superioribus maioribus denuntient ».

La stessa S.C. del Concilio con Decreto del 28 luglio 1931 (cfr. *M.E.*, 1931, p. 262) ritornava sullo stesso argomento. Dopo aver richiamato la disciplina vigente contenuta nel can. 136 § 1 (1), e averne rilevato gli abusi, così disponeva: « Iamvero ad omnes abusus in hac re removendos et ad disciplinam ecclesiasticam firmandam atque urgendam, haec S.C. Concilii praesenti decreto mandat, ut omnes clerici, praeter clericalem tonsuram, decentem habitum ecclesiasticum publice semper, non excepto tempore aestivarum vacationum, deferant, habitum scilicet, quem legitima consuetudo et Ordinarii loci praescriptum in propria regione ordini clericali congruentem agnoverint ». E concludeva: « Ut vero praesens decretum ab omnibus, ad quos spectat, adamussim servetur, eadem S.C. peculiarem Ordinariorum locorum diligentiam atque vigilantiam excitat, qui, si casus ferat, in renitentes animadvertant ad normam cann. 136 § 3, 188 n. 7, 2379 C.J.C. » (2).

(1) *Can. 136* § 1. Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii loci praescripta, deferant; tonsuram seu coronam clericalem, nisi recepti populorum mores aliter ferant, gestent, et capillorum simplicem cultum adhibeant.

(2) *Can. 2379*. Clerici contra praescriptum can. 136, habitum ecclesiasticum et tonsuram clericalem non gestantes, graviter moneantur; transacto inutiliter mense a monitione, quod ad clericos minores attinet, servetur praescriptum ejusdem can. 136 § 3 (ipso jure e statu clericali decidunt); clerici autem maiores, salvo praescripto can. 188, n. 7 (ob tacitam renuntiationem ab ipso jure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus... habitum eccle-

Le diverse prescrizioni dei Concili Plenari e dei Sinodi Diocesani non fanno che ricalcare le disposizioni sopra riportate (ad es. il Conc. Prov. IX di Milano, can. 71; il Sinodo Dioc. XVI di Milano, can. 93; il Sinodo Dioc. IX di Padova, n. 117).

Nel settembre 1947, i Vescovi della Regione Subalpina radunati a Torino prendevano le seguenti disposizioni in merito al vestire dei Sacerdoti: « Nessun Ecclesiastico potrà fumare in pubblico e molto meno deporre la veste talare e dispensarsi dalla tonsura per indossare magari la divisa degli Esploratori. Chi contravviene a questa prescrizione non potrà più celebrare il Divin Sacrificio nè ricevere le sante Confessioni sino a tanto che non abbia ripreso il suo abito ecclesiastico. Solo in caso di ascensioni a vette alpine, che non dovranno affrontarsi se non con la massima prudenza da chi è già allenato all'alta montagna, si potranno indossare dall'inizio dell'ascesa idonei abiti sportivi » (cfr. *Rivista Dioc. Torinese*, 1948, p. 60).

La Conferenza annuale dell'Episcopato Triveneto del 22 maggio 1947 così disponeva, circa il comportamento di Sacerdoti e Religiosi nel periodo estivo: « Si richiama l'esatta osservanza della Circolare della S.C. del Concilio del 1° luglio 1926 e delle altre disposizioni in materia. È fatto divieto ai Sacerdoti, Religiosi e Religiose di accompagnare o indirizzare comitive di gitanti, nel periodo estivo (da giugno a settembre) al Lido di Venezia o ad altra spiaggia frequentata » (cfr. *Bollettino Dioc. di Padova*, 1948, p. 141).

L'Arcivescovo di Milano, in data 4 giugno 1948, emanava in *Rivista Dioc. Milanese* (1948, p. 86) le seguenti disposizioni:

« 1. A nessuno è lecito di uscir di Diocesi e di recarsi per cura o in vacanza al mare o sui monti, senza scritto consenso del proprio Ordinario.

2. Nessuna Curia o Parrocchia ammetterà alla celebrazione del Divin Sacrificio gli Ecclesiastici sforniti di tale documento.

3. Nei luoghi di cura marina o montana, nessun ecclesiastico alloggerà in alberghi pubblici o in case private, ma presso buoni Sacerdoti, o in case religiose. Così si eviteranno dei gran pericoli e dei grandi scandali.

4. Sotto pena di sospensione *a divinis latae sententiae* a Noi riservata, è proibito a tali ecclesiastici, soggiornanti al mare o sui monti, di deporre l'abito ecclesiastico o la tonsura, e di incedere in abito borghese. Nessun Rettore di Chiesa ammetta estranei a celebrare il Divin Sacrificio *sine habitu et tonsura*.

5. Rinnoviamo ai Cappellani degli Esploratori Cattolici la proibizione, già emanata lo scorso anno, di deporre l'abito talare, se non in qualche speciale caso di ascensione in montagna.

6. Ricordiamo a tutti gli Ecclesiastici il loro preciso dovere di distinguersi dal mondo per abito, per modi, per mentalità, per vita ».

---

siasticum propria auctoritate sine iusta causa deposuerit, nec illum, ab Ordinario monitus, intra mensem a monitione recepta resumpserit), ab ordinibus receptis suspendantur, et si ad vitae genus a statu clericali alienum notorie transierint, nec, rursus moniti, resipuerint, post tres menses ab hac ultima monitione deponantur.

E concludeva l'Em.mo Porporato: « Il mondo dice ai preti: noi siamo quello che siamo; se però voi pure siete come noi, noi non sappiamo che fare di voi. Già bastano i morti a seppellire i morti ».

2

L'iscrizione al Partito Comunista costituisce impedimento di mista religione?

Per il matrimonio tra una parte cattolica e una parte iscritta ad una setta atea c'è impedimento di mista religione (can. 1060). Infatti la P.C.C. al dubbio: « An ad normam C.J.C., qui sectae atheisticae adscripti sunt vel fuerunt, habendi sunt quoad omnes iuris effectus etiam in ordine ad sacram ordinationem et *matrimonium*, ad instar eorum qui sectae acatholicae adhaerent vel adhaeserunt » rispondeva il 30 luglio 1934 « Affirmative » (1). Quindi, purchè si tratti di *vera* organizzazione atea, sia di forma marxista-proletaria o borghese, la iscrizione importa nell'ordinamento canonico attuale le conseguenze giuridiche sopraccennate.

Però l'iscrizione al P.C. non equivale all'iscrizione ad una setta atea. Anche in Russia il P.C. e la federazione dei senza-Dio militanti non sono la stessa cosa. Quindi gli iscritti al P.C., per il solo fatto dell'iscrizione a questo partito, non possono considerarsi come appartenenti a sette atee, *a meno che* non diano il loro nome a sezioni o società di comunismo ateo, nel qual caso ci sarebbe l'impedimento di mista religione.

L'iscrizione al P.C. è pur sempre un aderire ad una società condannata dalla Chiesa. Perciò è dovere dei pastori d'anime di distogliere i fedeli da simili matrimoni, secondo il can. 1065 § 1 « Absterreantur quoque fideles a matrimonio contrahendo cum iis qui notorie aut catholicam fidem abiecerunt, etsi ad sectam acatholicam non transierint, aut societatibus ab Ecclesia damnatis adscripti sint ». In caso contrario, « Parochus praedictis nuptiis ne assistat, nisi consulto Ordinario, qui, inspectis omnibus rei adiunctis, ei permittere poterit ut matrimonio intersit, dummodo urgeat gravis causa et pro suo prudenti arbitrio Ordinarius iudicet satis cautum esse catholicae educationi universae prolis et remotioni periculi perversionis alterius coniugis » (§ 2). Sarà quindi stretto dovere del parroco prospettare al suo Vescovo il quadro esatto del caso, colle relative attenuanti ed aggravanti, perchè l'Ordinario possa prendere le sue decisioni.

La S.S.C. del S. Ufficio in data 1° aprile 1948, come fa notare l'Oldani nell'art. cit., rispondeva proprio nei termini del citato canone, senza alcuna restrizione, all'Arcivescovo di Milano, che l'aveva interrogata espressamente su questo argomento. Perciò il caso di matrimonio di iscritti al P.C. rientra nella disciplina generale della Chiesa a norma del can. 1065.

---

(1) Cfr. *M.E.*, 1934, p. 361; v. *Rivista del Clero It.*, 1948, p. 229.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

SPIGOLATURE LEGISLATIVE

MODIFICAZIONE ALLE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO DEI SOTTUFFICIALI, DELLE GUARDIE SCELTE E DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. — Ferme restando le disposizioni di cui al D. Lgt. 1° febbraio 1945, n. 112 [*i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di P.S. possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano otto anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato ed abbiano compiuto 28 anni di età*] per coloro che non abbiano raggiunto l'età prevista dal presente decreto, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di P.S. che abbiano compiuto il 35° anno di età possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio alle dipendenze dello Stato. (*D.L.P.* 20 dicembre 1947, n. 1610: in *Gazz. Uff.*, 29 gennaio 1948, n. 23).

CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AGLI ECCLESIASTICI ED AGLI INSEGNANTI DEI SEMINARI TEOLOGICI DELL'EX REGIME AUSTRO-UNGARICO AVENTI UFFICI IN TERRITORI SOTTRATTI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA. — Il Ministro per l'Interno può, a domanda, collocare a riposo, nei casi previsti dalle norme vigenti, gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico contemplati dall'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, che siano titolari di benefici od uffici situati nei territori sottratti alla giurisdizione italiana in applicazione del Trattato di pace ed abbiano trasferito la loro residenza entro il territorio dello Stato. (*D.L.* 5 gennaio 1948, n. 42: in *Gazz. Uff.*, 16 febbraio, n. 39).

APPLICAZIONE DEL D.L. 22 GENNAIO 1948, N. 44 CIRCA LE CONGRUE ED ASSEGNI AL CLERO. — Il Direttore Generale del F.C. ha diramato la seguente notifica in data 31 marzo (pos. 107-15, prot. 22/ris.): « In seguito all'entrata in vigore del D.L. 22 gennaio 1948, n. 44, col quale vengono ulteriormente aumentati del 40 % i limiti di congrua e tutti gli altri assegni fissi spettanti al Clero, questa Direzione Generale, allo scopo di corrispondere nel più breve tempo alle aspettative delle categorie interessate, ha impartito le opportune istruzioni agli uffici provinciali del Tesoro con circolare 9 corrente, N.Bf. 14.966 perchè, in attesa dei ruoli di variazione, anticipino senz'altro i nuovi aumenti per quasi tutte le partite.

Si pregano, pertanto, le Rev.me Curie, di voler portare quanto sopra a conoscenza di tutti i Sacerdoti dipendenti e di far loro presente che, per il sollecito pagamento degli assegni con le nuove maggiorazioni, dovranno direttamente interessare i predetti Uffici Provinciali, rivolgendosi a questa Direzione Generale solo nel caso che gli uffici stessi non siano in grado di provvedere.

Dato poi il notevole e complesso lavoro che, per l'attuazione del suddetto decreto, dovrà essere espletato dagli uffici periferici, tornerà, come sempre, assai gradita a questa Direzione Generale, la preziosa collaborazione che, nell'interesse del Clero, le Reverende Curie vorranno darle, segnalando tempestivamente gli eventuali inconvenienti o ritardi che dovessero verificarsi nei pagamenti ».

QUOTE DEI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA PER IL 1948. — *a*) Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti o non addetti alle culture agrarie ed al bestiame:

1) *quota assicurazione malattia*: uomo: L. 16,005; donna e ragazzo: L. 12,125;

2) *quota assicurazione invalidità e vecchiaia*: *a*) contributo base: uomo: L. 0,54; donna e ragazzo: L. 0,27 — *b*) contributo integrativo: uomo: L. 6; donna e ragazzo: L. 3 — *c*) contributo Fondo solid. naz.: uomo: L. 13,095; donna e ragazzo: L. 6,5475 — *d*) addizionale Caropane: L. 1,164;

3) *quota assicurazione tubercolosi*: *a*) contributo base: uomo: L. 0,12; donna e ragazzo: L. 0,10 — *b*) contributo integrativo: uomo L. 2,40; donna e ragazzo: L. 2;

4) *quota assicurazione nuzialità e natalità*: uomo: L. 0,073; donna e ragazzo: L. 0,08;

5) *quota corresponsione assegni familiari*: L. 60,50.

b) Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:

1) *a. malattia*: uomo: L. 24,25; donna e ragazzo: L. 16,975;

2) *a. invalidità e vecchiaia*: *a*) contributo base: uomo: L. 0,54; donna e ragazzo: L. 0,27 — *b*) contributo integrativo: uomo L. 6; donna e ragazzo: L. 3 — *c*) contributo Fondo solid. naz.: uomo: L. 13,095; donna e ragazzo: L. 6,5475 — *d*) addizionale Caropane: uomo, donna e ragazzo: L. 1,164;

3) *a. tubercolosi*: *a*) contributo base: L. 0,20; contributo integrativo: L. 4;

4) *a. nuzialità e natalità*: uomo: L. 0,24; donna e ragazzo: L. 0,22;

5) *corresponsione assegni familiari*: L. 60,50.

c) Per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

1) *a. malattia*: L. 5,9461;

2) *a. tubercolosi*: *a*) contributo base: L. 0,0625; *b*) contributo integrativo: L. 1,25;

3) *a. nuzialità e natalità*: L. 0,075.

Per le altre disposizioni, v. *M.E.*, 1947, p. 247. (*D.P.*, 19 febbraio 1948, n. 401: in *Gazz. Uff.*, 11 maggio, n. 108).

PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI. — La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1947, n. 1461 (cfr. *M.E.*, 1948, pp. 58, 120), è protratta fino al 30 settembre 1948 o alla prima scadenza successiva del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Non rientrano fra i contratti esclusi dalla proroga a termini dell'ultimo comma dello stesso art. (che cioè non spetta alcuna proroga relativamente ai contratti di loc. e di subloc. stipulati dopo la data di entrata in vigore del D.L. 27 febbraio 1947, n. 39; questa norma non si applica per le assegnazioni disposte dal Commissario per gli alloggi dopo la data suddetta), quelli che siano da considerare come rinnovazioni di contratti preesistenti.

Continuano, salvo quanto disposto sopra, ad avere applicazione anche con riferimento alle norme del presente decreto tutte le disposizioni del D.L. 23 dicembre 1947, n. 1461, modificato con il D.L. 6 marzo 1948, n. 206 (secondo il quale, la proroga dello sfratto può essere concessa dal pretore anche in mancanza di circostanze sopravvenute, quando dalla valutazione delle circostanze di fatto risulti la persistenza di gravi motivi).

La disposizione dell'art. 1 del R.D.L. 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione, è ulteriormente prorogata fino alla scadenza del termine indicato sopra. (*D.L.*, 5 maggio 1948, n. 596: in *Gazz. Uff.*, 5 giugno, n. 129).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI.

13 aprile, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso su due miracoli che si asseriscono operati ad intercessione della B. Bartolomea Capitanio, vergine, fondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità.

27 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, all'augusta presenza del S. Padre, la Congregazione *generale* per il voto: 1) sul *Tuto* per la canonizzazione della B. Giovanna di Lestonnac, fondatrice dell'Ordine delle Figlie della B. Maria Vergine; 2) sui miracoli della B. Vincenza Gerosa, vergine, confondatrice delle Suore della Carità della B. Capitanio.

11 maggio, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso sull'eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Raffaele Chylinski, sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

25 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *ordinaria*, in cui si è discusso sulla introduzione della causa di beatificazione di mons. Giuseppe Marello, vescovo di Acqui, fondatore degli Oblati di S. Giuseppe, di Leone Ignazio Mangin e Paolo Denn della Compagnia di Gesù, martiri.

8 giugno, nel Palazzo Ap. Vaticano, all'augusta presenza del S. Padre, la Congregazione *generale* per il voto: 1) sul *Tuto* per la canonizzazione della B. Vincenza Gerosa, vergine, confondatrice delle Suore della Carità della B. Capitanio; 2) sulle virtù del Ven. Servo di Dio Bartolomeo Canale, sacerdote professo della Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo, Barnabiti.

22 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Caterina Jarrige, del Terz'Ordine di S. Domenico.

NOMINE. — Con Biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato il Rev.mo Mons. Guerri Sergio, *Pro-Segretario della Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della S. Sede* (9 marzo); il Rev.mo P. Giuseppe Zajackiwskyi, dell'Ordine Basiliano di San Giosafat, *Consultore della Sezione Liturgica della S.C. per la Chiesa Orientale* (*O.R.*, 16 aprile); il Rev.mo P. Giulio Fohl, nell'Ordine di San Benedetto, *Consultore della S.C. dei Religiosi* (*O.R.*, 6 maggio).

Il S. Padre ha nominato *Consulenti Legali* della S.C. dei Religiosi il Principe Don Carlo Pacelli, l'Avv. Camillo Corsanego, il Prof. Giuseppe Dossetti, l'Avv. Giulio Merlini, l'Avv. Corrado Bernardini e l'Avv. Pio Ciprotti (*O.R.*, 10 maggio).

Il S. Padre ha nominato l'Em.mo Card. F. Marchetti Selvaggiani, *Prefetto della S.C. Cerimoniale* (*O.R.*, 10 maggio).

Il S. Padre ha nominato, il 29 maggio, *Accademici Pontifici* gl'Ill.mi Signori:

Herbert Sidney Langfeld, professore di Psicologia e direttore del Laboratorio di Psicologia nell'Università di Princeton, New Jersey, U.S.A., (nato il 24 luglio 1879 a Filadelfia, U.S.A.);

Eduardo Cruz-Coke, professore di Chimica fisiologica e patologica nell'Università di Santiago del Cile (nato nel 1899 a Valparaiso);

Edward Adelbert Doisy, Premio Nobel 1943 in fisiologia e medicina, professore di Biochimica nell'Università Cattolica di St. Louis, Missouri, U.S.A., (nato nel 1893 a Hume, Illinois, U.S.A.);

José M. Albareda-Herrera, professore di Geologia e direttore dell'Istituto di Edafologia, Ecologia e Fisiologia Vegetale nell'Università di Madrid (nato il 15 aprile 1902 in Caspe [Zaragoza]);

Aloysio De Castro, professore di Chimica medica nell'Università di Rio de Janeiro;

Edward Appleton, Premio Nobel 1947, professore di Fisica nell'Università di Londra, presi-

dente dell'Unione Scientifica Internazionale della Radio (nato nel 1892 nel Yorkshire).

L'*O.R.* del 28 giugno pubblica: « La Santità di N.S. si è benignamente degnata d'istituire il *Comitato Centrale per il prossimo Anno Santo*, compiacendosi in pari tempo di nominarne:

Presidente Onorario: l'Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Francesco Marchetti Selvaggiani, Vescovo di Ostia e di Frascati, Decano del Sacro Collegio, Vicario Generale della medesima Santità Sua per la città di Roma e distretto;

Presidente Effettivo: S. E. Rev.ma Mons. Valerio Valeri, Arciv. tit. di Efeso, Nunzio apostolico;

Vicepresidente: S. E. Rev.ma Mons. Ludovico Kaas, Economo e Segretario della S.C. della Reverenda Fabbrica di San Pietro;

Membri: Le LL. EE. RR. i Monsignori: Alberto Di Jorio, Uditore Generale della Reverenda Camera Apostolica, Segretario dell'Istituto per le Opere di Religione; Celso Costantini, Arc. di Teodosiopoli di Arcadia, Segretario della S.C. de Propaganda Fide; Giuseppe Rossino, Arc. tit. di Tessalonica, Segretario della S.C. dei Seminari e delle Università degli Studi; Antonino Arata, Arc. tit. di Sardi, Assessore della S.C. per la Chiesa Orientale; Luca Ermenegildo Pasetto, Arc. tit. di Iconio, Segretario della S.C. dei Religiosi; Alfonso Carinci, Arc. tit. di Seleucia di Isauria, Segretario della S.C. dei Riti; Alfredo Ottaviani, Assessore della S.C. del Santo Offizio; Benedetto Renzoni, Assessore della S.C. Concistoriale; Francesco Bracci, Segretario della S.C. della Disciplina dei Sacramenti; Francesco Roberti, Segretario della S.C. del Concilio; Beniamino Nardone, Segretario della S.C. Ceremoniale; Domenico Tardini, Segretario della S.C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari; Giovanni Battista Montini, Sostituto della Segreteria di Stato di S.S.; Martino Giovanni O'Connor, Vesc. tit. di Tespia, Rettore del Pont. Collegio Americano del Nord; Giovanni Urbani, Vesc. tit. di Assume, Assistente Ecclesiastico Generale dell'Azione Cattolica Italiana; gl'Ill.mi e Rev.mi Monsignori: Federico Callori di Vignale, Cameriere Segreto Partecipante di S.S.; Enrico Dante, Prefetto delle Cerimonie Pontificie; Carlo Grano, Capo del Protocollo della Segreteria di Stato di S.S.; Renato Fontenelle, Canonico Vaticano; il Rev.mo P. Anselmo M. Albareda, O.S.B., Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana; le LL. EE.: il Principe Don Aspreno Giuseppe Colonna, Principe Assistente al Soglio Pontificio; il Principe Don Carlo Pacelli, Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano; il Marchese Don Giovanni Battista Sacchetti, Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici; il Principe Don Francesco Chigi della Rovere, Comandante della Guardia Nobile Pontificia; l'Ill.mo Signor Conte Dott. Ing. Enrico Pietro Galeazzi, Direttore Generale dei Servizi Tecnici ed Economici dello Stato della Città del Vaticano;

Segretario: il Rev.mo Mons. Sergio Pignedoli, a cui è pure affidato l'incarico dell'« Ufficio per l'Anno Santo », istituito presso la Segreteria di Stato di Sua Santità.

Il S. Padre ha nominato S.E. Rev.ma Mons. Leone Pietro Kierkels, Arciv. tit. di Salamina, *Internunzio Ap.* a Delhi (*O.R.*, 2 luglio).

UDIENZA SOLENNE. — *3 maggio*, il S. Padre ha ricevuto S. E. il Dott. Federico de Castello-Branco Clark, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti del Brasile, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

BREVI NOTIZIE

11 maggio. Nella seduta plenaria della Camera e del Senato, come esito del quarto scrutinio, era eletto con 518 voti su 872 votanti presenti a Presidente della Repubblica Italiana il Sen. Luigi Einaudi. Al Presidente della Camera, On. Gronchi, che gli comunicava l'elezione, rispondeva: « Non so che ripetere una frase antica: *vox parlamenti vox populi*; *vox populi vox Dei*. Sia fatta la volontà di Dio e che il Signore mi perdoni l'orgoglio di questa accettazione ».

Il neo-Presidente, nato a Carrù, in provincia di Cuneo, il 24 marzo 1874, si dedicò alla carriera scientifica, fu Professore di scienza delle finanze nell'Università di Torino e Incaricato di economia politica e legislazione industriale nella Scuola di Ingegneria. Senatore del Regno dall'ottobre 1919, Governatore della Banca d'Italia dal 1945, ultimamente era Ministro del Bilancio e Vicepresidente del Consiglio. È anche Vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, membro dell'Accademia Romana di S. Tommaso d'A. e di Religione Cattolica per la Sezione giuridico-economica, socio dell'Accademia delle Scienze di Torino, socio onorario dell'« American Economic Association » e dell'« American Academy » di Boston, socio corrispondente del « Cobden Club », e di altre Accademie italiane e straniere. La sua produzione scientifica è copiosa e ammirata. Appartiene al Partito Liberale Italiano, ma fermo antidivorzista e difensore dell'indissolubilità del matrimonio. Partecipò alla S. Messa celebrata dal S. Padre, il giorno dell'Ascensione, per i Professori Ordinari Universitari.

15 id. Nella sessione plenaria del Capitolo Generale dei Frati Minori Conventuali, tenuto in Roma sotto la presidenza del Cardinale Protettore N. Canali, è stato rieletto Ministro Generale dell'Ordine il Rev.mo P. A. Beda M. Hess, della Provincia Americana dell'Immacolata Concezione.

20 id. L'Avv. Vittorino Veronese è stato nominato Presidente della « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem ».

30 id. Con un triduo di funzioni religiose (28-30 maggio) Roma celebrò il sesto centenario della preservazione della città dalla peste e insieme commemorò il primo decennio della nuova incoronazione della B.V. di Aracoeli. Imponente la processione vespertina, in cui fu portata in trionfo la venerata Immagine, cui parteciparono l'Em.mo Card. Micara, il Clero secolare e regolare, il Sindaco di Roma e la Giunta Comunale. Pronunciò il discorso P. Riccardo Lombardi. Quindi il Sindaco di Roma lesse l'atto di consacrazione della città al Cuore Immacolato di Maria.

13 giugno. L'*O.R.* pubblica: « La Santa Sede e il Governo dell'India hanno stabilito lo scambio delle Rappresentanze Diplomatiche, con rango di Internunziatura Ap. da parte della medesima Santa Sede e con rango di Legazione da parte del Governo dell'India ».

* *Trentennale della Gioventù Femminile di A.C.* La G.F., fondata in tutte le Diocesi italiane e in 18.150 parrocchie, conta attualmente: 3192 dirigenti diocesane e propagandiste; 59.876 dirigenti parrocchiali; 158.201 socie effettive; 119.663 giovanissime; 209.619 aspiranti; 268.614 beniamine; 118.307 piccolissime.

Le celebrazioni avranno luogo a Roma nei giorni 21-24 settembre. Si terrà un Corso di studio, diretto da S.E. Mons. Lanza, Arciv. di Reggio Calabria; le lezioni saranno tenute da insigni maestri fra cui S.E. Mons. Gremigni, Vesc. di Teramo, e Mons. Olgiati.

* *80° della Gioventù Maschile di A.C.* Nei giorni 10-12 settembre avranno luogo a Roma imponenti manifestazioni per il Convegno Nazionale della Gioventù Maschile di A.C., in occasione dell'80° di fondazione. Il 2 maggio 1868 Pio IX con Breve Pontificio approvava la « Società della Gioventù Cattolica Italiana ».

* Quest'anno avranno luogo 10 *Settimane di aggiornamento per il Clero*. Le sedi e le date: *Chieti* (27-30 luglio); *Genova* (3-6 agosto); *Cu-*

glieri (24-27 agosto); *Verona* (24-27 agosto); *Firenze* (7-10 sett.); *Reggio Calabria* (14-17 sett.); *Salerno* (21-25 sett.); *Molfetta* (21-25 sett.); *Palermo* (5-8 ott.); *Bologna* (5-8 ott.).

Tema: *La Comunità Parrocchiale* nei suoi aspetti: tipi di parrocchia, la comunità rurale e operaia, la liturgia e il fermento delle masse, predicazione, catechismo, stampa e mezzi ricreativi. Vi saranno anche tre *comunicazioni* su: la vita comune del Clero, le condizioni economiche, le attività extraparrocchiali.

* *I Mostra del Tempio di Padova* (*5 giugno-4 luglio*). La Mostra è stata ordinata, nei quartieri della Fiera Campionaria, a cura della Pont. Commissione d'Arte Sacra. Vi si esposero: iconografia del Santo, opere artistiche e concorsi ispirati alla chiesa, arredamenti sacri, oratori, cappelle.

RECENSIONI

TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE publié sous la direction de Raoul Naz.

Tome I (Livres I et II), *Introduction, Régles générales des personnes* par R. Naz., C. de Clercq, C. Lefebvre, H. Durand, F. Claeys Bouuaert, É. Jombart. - pp. 780 - 1948 - 650 francs.

Tome II (Livre III), *Des Sacrements* par Charles de Clercq. - pp. 454 - 1948 - 400 francs.

Tome III (Livre III), *Lieux et temps sacrés, Culte divin, Magistère, Bénéfices écclésiastiques, Biens temporels de l'Eglise* par Raoul Naz. - pp. 282 - 1948. (Sotto stampa il tom. IV. Sarà edito prima della fine d'anno). Formato: cm. 16 x 25 en raisin - Éd. Letouzey et Ané, 87 boulevard Raspail, Paris VI.

Grazie all'infaticabile solerzia degli Editori Letouzey et Ané, già noti nel mondo ecclesiastico per l'*Encyclopédie des Sciences Ecclésiastiques* (Dictionnaire de Théologie Catholique, D. d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, D. d'Histoire et de Géographie Eccl., D. de Biographie Française, D. de Sociologie, Supplément au D. de la Bible, D. de Droit Canonique [22 fasc. *abamita-d'Argentré*]...) e di quotati giuristi, la Francia ci offre questa grandiosa e completa opera canonica in quattro volumi, in lingua francese, che crediamo unica nel suo genere almeno per le sue vaste proporzioni.

Il lavoro è frutto della collaborazione di canonisti specializzati in materia. Il Naz, già professore alla Facoltà di Lilla e noto per altre sue pubblicazioni di carattere matrimoniale, è direttore del *Dict. de D.C.*; il De Clercq è professore alla Univ. Laval di Québec; il Lefebvre è professore alla Facoltà di Lilla; il Durand è professore alle Facoltà dell'Ovest; il Claeys B., laureato in d.c., vicario generale di Gand, è autore di un manuale di d.c.; il Torquebiau è professore all'Un. di Strasburgo; e contano tutti al loro attivo diverse pubblicazioni.

Il Naz, circa le linee programmatiche e direttive dell'opera, così si esprime nella prefazione: « Malgré les Instructions du Saint-Siège... on manifeste encore peu d'empressement pour étudier le droit canonique, soit qu'on persiste à le considérer comme négligeable, soit qu'on le trouve mal enseigné. Il faut convenir que l'explication du Code, canon par canon, est dépourvue de perspective et devient vite ennuyeuse »; sì, il professore deve spiegare i diversi canoni e commentarne la lettera nuda ed arida, ma deve anche presentarne lo spirito animatore e la relativa evoluzione storica, « par quelques vues d'ensemble destinées à servir de points de repère à l'auditeur, en permettant de grouper autour d'elles les details de réglementation... En un mot, il faut donner au commentaire obligé du Code *une allure scientifique, methodique et historique*, d'où l'étudiant soit amené à conclure que le droit canonique est une science, et non pas un livre de recettes qui fournit tour à tour les moyens d'ennuyer son évêque ou de se tirer d'un mauvais pas ».

Le tristi esperienze ed errori, che si constatano giorno per giorno, nell'adempimento del ministero sacerdotale, frutto di ignoranza, d'incomprensione e di poco rispetto delle più elementari leggi e disposizioni canoniche, hanno portato la

S. Sede a prendere energiche disposizioni a proposito di certi abusi (basta ricordare la forte espressione del decreto *Provida* del 15 ag. 1936 della S.C. dei Sacramenti: *Debita in iudicibus deficiente peritia*, e l'istituzione dei tribunali regionali per alcune nazioni).

Uno studio metodico, scientificamente e storicamente condotto, ovvierà a tanti mali. Il Naz formula perciò l'augurio: « Puissent les prescriptions de la loi mieux connue remplacer toujours dans la pratique les inspirations du sens propre. Nous croyons fermement qu'aux dispositions tirées des sagesses individuelles, toujours déficientes par quelque côté, il faut préférer celles de l'Église aidée de Dieu et des leçons de son expérience séculaire... D'une meilleure connaissance des lois, est-il vain d'espérer qu'une observation plus exacte suivra? Et la conséquence du respect des lois, n'est-ce pas l'unité d'action, dont l'absence s'explique par leur ignorance ou leur mépris, n'est-ce pas, en definitive, un raffermissement de l'ordre social? ».

Questi i principî animatori e direttivi che sono magnificamente realizzati con rara sagacia nella stesura dell'opera dai diversi collaboratori.

La disposizione della materia è uniforme nei singoli trattati. Bibliografia scelta ad ogni capitolo, inquadramento storico dell'istituto, commento breve, sintetico, senza lunghe disquisizioni dottrinali, tendente all'essenziale, dei canoni, suffragato di citazioni delle fonti.

Ci permettiamo qualche rilievo.

Nel primo volume, in cui la divisione del lavoro è stata maggiormente frazionata tra i diversi autori (bella l'*Introduction Historique* (pp. 18-63) di C. de Clercq), si potrebbe desiderare, almeno in qualche parte, un aggiornamento maggiore della bibliografia, che talvolta si ferma a qualche decenno fa, con richiami più frequenti a Riviste specializzate; una trattazione un po' meno schematica, che riuscirebbe così anche più completa, di alcuni punti oscuri e discussi: ad es. quella riguardante i vicari cooperatori (p. 540); nella spiegazione del can. 199 § 1 (p. 342) si poteva citare la risposta della P.C.C. del 25 genn. 1943 riguardante il Delegato Vescovile (cit. nel 2° vol., p. 372) e ricordare le relative polemiche antecedenti (cfr. *M.E.*, 1940-1943, *passim*); così pure un po' più dettagliata la spiegazione dei cann. 522 (p. 584) e 531-537 (p. 588).

Il secondo volume è opera di C. de Clercq. Vengono riportati in appendice (p. 423) i recentissimi decreti della S.C. del S. Ufficio del 28 ott. 1947 circa il digiuno eucaristico e la celebrazione della S. Messa alla sera per la Francia, come pure l'indulto della S.C. dei Riti del 28 nov. 1947 circa l'uso della lingua francese nell'amministrazione di alcuni sacramenti (v. *M.E.*, 1948, pp. 76, 93). Interessante la *Table de Concordance* fra il Codice e il Rituale Romano (p. 429). Ci è parsa un po' troppo breve la trattazione riguardante l'impedimento d'impotenza (pp. 336-338); mancano diverse nozioni e questioni che sarebbe stato meglio esporre fra tante incertezze (ad es. le nozioni anatomiche e fisiologiche, le note storiche, il concetto di copula perfecta, di consummatio M., di actio humana e di actio naturae, di mulier excisa, di m. carens ovariis, di sterilitas, di vasectomia, i diversi casi d'impotenza maschile e femminile...); così pure quella circa il consenso m. (pp. 355-366): vengono citati il D'Avack e il Ferraboschi, potevano essere ricordati anche i recenti studi dello Jemolo (*Il Matrimonio nel D.C.*, Milano, 1941) e del Fedele (*Contributi alla teoria canonistica dei vizi del consenso matrimoniale*, Firenze. 1941).

Il terzo volume è compilato da R. Naz. Vorremmo fare un rilievo circa l'interpretazione del can. 1532 (p. 250). Vi si legge: « Les objets, même non precieux au sens du can. 1497, ne peuvent être vendus sans autorisation quand ils valent plus de trente mille francs, *estimables en valeur d'or*, d'après la décision de la S. Congr. du Concile, 23 janvier 1923, et celle du premier concile chinois, confirmée par la S. Congr. de la Propagande en 1924 ». Forse un po' troppo netta l'affermazione, senza alcun accenno alle controversie esistenti. Rimandiamo all'articolo pubblicato nella nostra Rivista (1947, pp. 41-53): *Applicazione del can. 1532 C.J.C. con particolare riguardo all'attuale situazione monetaria*, in cui si cerca di dimostrare che la prassi della S.C. del Concilio è un po' diversa, cioè, si attiene ancora al valore nominale, non aureo, come affermano anche altri autori, ad es. lo Stocchiero (*ib.*, p. 43 nota 2).

Un'osservazione generale. Non sarebbe più opportuno riportare i canoni, le risposte autentiche della P.C.C. e qualche documento fra i più importanti della S. Sede, nella lingua originale; essere più dettagliati nell'indice alfabetico

delle voci; e anche apporre in fine una concordanza dei canoni?

Salutiamo, perciò, con gioia, quest'opera veramente poderosa, gloria e vanto per i compilatori, che ci hanno dato frutto così gradito di tanto studio e fatica, come pure per gli Editori, i quali ce l'hanno voluta presentare in una veste tipografica sotto ogni aspetto veramente signorile ed elegante.

plac.

Conte a Coronata Matthaeus O.F.M. Capp., *Institutiones juris canonici* ad usum cleri et scholarum .

Introductio. Jus publicum ecclesiasticum - 3ª ed. - cm. 15 × 21 - pp. XXVI, 327 - Marietti - Torino - 1948 - L. 650.

Vol. III. De Processibus - 3ª ed. - pp. 721 - 1948 - L. 1.200.

Vol. IV. De Delictis et Poenis - 3ª ed. - pp. 701 - 1948 - L. 1.200.

1. Il ch. A. pone giustamente la trattazione di questa materia come introduzione di tutta l'opera. Procede sulla scia di autori classici, come il Tarquini, il Cavagnis. È pienamente giustificata la trattazione finale delle *Fontes juris* (pp. 225-281), come ponte di transizione tra il diritto pubblico e il diritto privato. In appendice lo *Jus concordatarium Italicum*: il Trattato e il Concordato tra la S. Sede e l'Italia con relativo commento (la bibliografia ammassata in nota alle pp. 282-284 poteva essere disposta con un ordine più logico e sistematico; così pure quella iniziale andrebbe un po' aggiornata, alcune opere vengono citate in edizioni un po' arretrate). Forse potevano essere più sviluppati alcuni punti di diritto concordatario ed ecclesiastico (ad es. circa i beni ecclesiastici), che hanno utili riflessi pratici.

2. Le novità apportate nella presente ed. sono quelle circa l'*arbitrato* secondo il nuovo codice di proc. civ. (p. 371); l'elenco dei tribunali ecclesiastici regionali in Italia (p. 423); è completata la trattazione riguardante il can. 1971 secondo le ultime risposte della P.C.C. (p. 429), come pure circa i *casus excepti* del can. 1990 (p. 447); nell'app. V vengono riportate le *Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis* della S.C. dei Riti del 4 gennaio 1939. Forse potevano essere prospettate a principio, oltre una breve trattazione circa l'evoluzione storica del processo canonico, anche le relazioni tra actio, jus, processus, la distinzione e i limiti tra le funzioni amministrative e giurisdizionali nella Chiesa, e le vare specie di giurisdizione.

3. Non è che una semplice ristampa della 2ª ed. (1945). Molto utile, almeno per i lettori italiani, il riportare gli artt. del codice penale. La numerazione è sempre la stessa in questo volume, come negli altri, corrispondente a quella delle precedenti edizioni. Anche qui poteva precedere la trattazione un sobrio inquadramento storico dell'evoluzione del diritto penale canonico e prospettarne i relativi presupposti filosofici.

È completata così, con la pubblicazione di questi volumi (cfr. *M.E.*, 1948, p. 122), la 3ª ed. (meno il vol. V che è in 2ª ed.) delle *Institutiones Juris Canonici*, a commento di tutto il Codice (recentemente il *Tract. Can. de Sacramentis* ha completato la trattazione): opera troppo grande e nota per i suoi pregi, per rilevarne la ricchezza del commento, l'ordine, il metodo, la chiarezza nell'esporre le questioni controverse, le diverse opinioni, fra cui s'innesta quella personale del ch. Autore.

plac.

Carbone Carmelo, *La consuetudine nel diritto costituzionale*. - cm. 12 × 20 - pp. 115 - Cedam - Padova - 1948 - L. 400.

La consuetudine — secondo il sistema giuridico italico (art. 8 Disp. sulla legge in generale) — non ha valore di fonte di diritto, se il legislatore ad essa non faccia espresso richiamo.

Nonostante la generalità del principio, applicabile — a nostro avviso — tanto nel diritto privato quanto nel diritto pubblico, non sono sopite in dottrina le contese tra gli studiosi circa il valore da attribuire alla consuetudine nella sfera d'imperio di alcuni rami del diritto pubblico.

In particolare la contesa assume importanti proporzioni nel diritto costituzionale, il quale diritto — come è noto — non è compiutamente disciplinato da norme di legge.

Difatti là dove la norma obiettiva si forma sotto l'influenza predominante dell'elemento politico, gli istituti giuridici sono in stato di continua, più o meno rapida, trasformazione.

Tale è la ragione per cui gli autori — nella soggetta materia — hanno variamente risolto il problema dei rapporti tra le due fonti (scritte e non scritte) del diritto, con l'attribuire al principio codificato, dell'efficacia della consuetudine in funzione del richiamo che di essa faccia il legislatore, un contenuto più o meno ampio.

Il C. segue la teoria della autonomia della consuetudine in confronto della norma obiettiva di rinvio, e sostiene che « in questi rami del diritto (costituzionale ed internazionale) l'ordinamento giuridico, qualificato da consuetudini, coincide con quello a base legale e s'immedesima con questo. La conseguenza che deriva da questa situazione è che la consuetudine vale di per se stessa, indipendentemente da qualsiasi norma di rinvio, poichè l'ordinamento statuale può limitare la validità di una fonte di diritto di un ordinamento che si trova in posizione di inferiorità, ma non può proibire l'efficacia di una norma consuetudinaria che si afferma per la immedesimazione in esso dell'ordinamento in cui quella è osservata » (pag. 68).

In questo presupposto scientifico è contenuto il filo conduttore dell'opera divisa in cinque capitoli.

Premesse alcune nozioni generali sugli elementi essenziali e sul fondamento giuridico della consuetudine, l'A. passa ad esaminare la posizione della consuetudine nell'ordinamento statuale, ed i rapporti fra ordinamenti a base legislativa ed ordinamenti consuetudinarii (cap. I).

Quindi, esposte le caratteristiche e l'influenza della consuetudine nel diritto costituzionale (cap. II), il C. sostiene la capacità della consuetudine ad introdurre una norma costituzionale (cap. III).

Segue il cap. IV, nel quale l'A. illustra la forza derogatoria della consuetudine costituzionale.

Nell'ultimo capitolo, il V, che può definirsi un'appendice necessaria per la completezza del lavoro, si espone il valore della consuetudine sociale come mezzo d'interpretazione e di determinazione del contenuto della norma costituzionale.

Di notevole valore scientifico appare la trattazione del cap. III, nel quale l'A. imposta con assoluta chiarezza la sua tesi, giovandosi delle conclusioni che egli trae dall'esame comparativo degli artt. 1 e 8 delle Disposizioni sull'applicazione della legge in generale.

Il C. ha affrontato con serietà d'intenti e con profondità di dottrina l'intricata materia, consentendo al lettore una visione completa dell'argomento e delle principali teorie che si contendono il campo.

Numerose le note, ricca la bibliografia, buona la veste tipografica.

Giulio Lenti

AMMANN A. M., *Storia della Chiesa Russa e dei paesi limitrofi*. - cm. 19 × 26 - pp. xv, 630 e 3 carte geogr. - U.T.E.T. - Torino - 1948 - L. 3.600.

L'importanza assunta nel mondo dalla Russia odierna ha acuito in molti il desiderio di conoscere il popolo russo, la sua storia, i suoi migliori uomini, il suo lavoro, i suoi usi e costumi, le sue ideologie, la sua religione. Specialmente la vita e la storia della Chiesa, apparsa in questi ultimi tempi circondata dall'aureola del martirio, è stata oggetto di pubblicazioni prevalentemente a carattere divulgativo. Mancava però ancora un'opera fondamentale e completa di storia. Ce l'ha data il P. Ammann, illustre professore nel Pont. Istituto per gli Studi Orientali in Roma.

È un millennio di storia ecclesiastica russa (dalla metà del secolo X al 1945) ben inquadrata nel racconto degli avvenimenti politici che l'hanno accompagnata o influenzata e a volte anche determinata. È la storia che abbraccia non solo la Russia propriamente detta, « tutti gli Slavi orientali e le regioni che essi hanno colonizzato » come pure i Russi sparsi attualmente nel mondo. Sono esclusi invece gli Slavi occidentali e meridionali.

L'opera si divide in due parti principali (i titoli sembrano di storia civile anzichè ecclesiastica). La prima tratta del cristianesimo nel regno « Rus » di Kiev e negli Stati che ne derivarono, fino a Pietro il Grande (sec. X-1700). La seconda espone le vicende della Chiesa nella Pan-Russia (1700-1945).

È un lavoro poderoso di sintesi storica. Le fonti e la bibliografia citate all'inizio di ogni capitolo sono una prova della complessità del lavoro e della serietà di documentazione che l'egregio A. ha messo a base della sua opera.

L. B.

TRA LE RIVISTE

* « Doctor Communis ». — È la nuova Rivista internazionale di alta cultura religiosa, pubblicata dalla Pont. Accademia Romana di S. Tommaso d'Aq., collo scopo di seguire i nuovi orientamenti culturali nel campo delle tre sezioni dell'Accademia stessa (Teologia, Filosofia e Diritto-Economia), valutandoli alla luce del pensiero tomista e della dottrina della Chiesa.

La Rivista conterrà: articoli di alta cultura in materia; presentazione ed esame critico, oggettivo e imparziale, delle novità librarie in detti campi; rassegna critica delle principali riviste; notiziario di convegni e congressi, e Atti della Pont. Acc. di S.T.

La Rivista è quadrimestrale con fascicoli di circa 150 p. La redazione è composta da P.C. Boyer S. J. (segretario generale), Mons. P. Parente (segr. per la sezione teologica), P. B. Xiberta (segr. per la sezione filosofica), P. De Rooy O.P. (segr. per la sezione giuridico-economica) e D. L. Lozza (segr. di redazione). Editore: Marietti.

Al primo fascicolo hanno collaborato P. Boyer, P. Toccafondi, P. Bender, P. Garrigou-Lagrange, Mons. P. Parente, A. Giannini, G. Perez. B. Magnino.

* « Euntes Docete». — È la nuova Rivista pubblicata a cura dei Professori del Pont. Ateneo Urban. *de Propaganda Fide*. Gli argomenti trattati sono disposti in cinque parti: *Studia, Notae Commentationis, Consultationes, Bibliographica, Domestica*.

Il 1° fascicolo, oltre la presentazione dell'Em.mo Card. Fumasoni Biondi, Gran Cancelliere, e di S. E. Mons. Celso Costantini, Rettore Magnifico dell'Istituto Missionario, contiene: *studi* del Direttore, Mons. P. Parente, di F. Callaey, A. Perbal, C. Fabro, A. Piolanti, U. Viglino, I. Knox; *note di commento* di C. Damen, H. Oppenheim, S. Garofalo. S. Paventi, J. Magyary, Thekkevilai; *consultazioni* di Mons. Parente e C. Damen; inoltre numerose *note bibliografiche*, recensioni e varie notizie relative alla storia, stato attuale e attività scientifica della Università.

* « Sapienza ». — È la nuova Rivista di Filosofia e di Teologia dei Domenicani d'Italia. Lo scopo è « di approfondire e di far conoscere — col sussidio della speculazione e della ricerca positiva — la dottrina della Chiesa, specie nella formulazione scientifica di S. Tommaso e della sua Scuola, e di esaminare e giudicare alla luce di essa gli errori nuovi o rinascenti che le si oppongono ». La Rivista, trimestrale, in fasc. di 128 pag. in 8°, avrà tre parti: una *prima*, di carattere sistematico-espositivo, tratterà delle grandi tesi del Tomismo con riferimento alle questioni attuali, mediante *Note* e *Contributi*; una *seconda*, di carattere storico-critico, raccoglierà medaglioni, ossia studi biografici su eminenti filosofi e teologi; una *terza*, di carattere bibliografico-informativo, riporterà bollettini e recensioni, rivista delle riviste, note di cronaca.

È uscito il 1° fascicolo in lussuosa veste tipografica. Hanno collaborato i Padri M. Daffara, G. M. Ghini, B. D'Amore, L. Ciappi, V. Kuiper, A. D'Amato, M. Giraudo, J. Colosio, C. Casali. Vengono riportate anche un'abbondante e ben condotta Rivista delle Riviste e interessanti note di cronaca.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Pizzoni Giuseppe, C. M.

Autorizz. Prefett. Decr. n. 816 del 15 ottobre 1947

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis. Sciolto . . . . . L. 1.350

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato. Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata. Sciolto . . . . L. 1.125

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant. Sciolto . . . . . L. 375

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis). Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum. Sciolto L. 1.125

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza. Sciolto L. 1.125

DIEKAMP FRANCISCUS [N. 615]: THEOLOGIAE DOGMATICAE. Manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinatis exaravit Franciscus Diekamp; versionem latinam curavit A. M. HOFFMANN O. P., S. Th. Doctor et Lector.

Volumen I. - *Introductio in theologiam dogmaticam — de Deo uno — de Deo trino.* Un vol. in-8° di pag. 428 . . . . L. 1.200

Volumen II. - *De Deo creatore — de Redemptione per Jesum Christum.* Un vol. in-8° di pag. 464 . . . . . L. 1.200

Volumen III. - Pars Prima: *De Ecclesia (sub prelo).*

Volumen III. - Pars Secunda: *De Gratia Christi.* Un vol. in-8° di pag. 204 . . . . . L. 675

Volumen IV. - *De Sacramentis tum in communi tum in specie et de Novissimis.* Un vol. in-8° di pag. 578 . . . . L. 1.350

DESCLÉE & C. — EDITORI PONTIFICI — ROMA

Nuovissima edizione 1947

del BREVIARIO ROMANO
con il "NUOVO SALTERIO„

BREVIARIUM ROMANUM

cum Nova Psalterii Versione
PII PAPAE XII
jussu edita

4 volumi in 16° (cm. $16^1/_2$ x 10)

Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura su vera carta indiana Oxford: testo rosso e nero con artistiche incisioni.

Sciolto . . . . . Lire 13.500

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso sott'oro . Lire 21.000